Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 87

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 30 marzo 1983 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO

La « Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana » - parte prima con i relativi supplementi - dal n. 1 del corrente anno è disponibile anche su **microfiches.**

Invio giornaliero	Prezzi di vendita Italia	Estero
N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagg.	L. 1.000	1.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	» 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione	» 1.400	1.700
Maggiorazione per diritto di raccomandata	» 1.000	1.300

Invio settimanale	Italia	Estero
N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagg. cadauna	L. 6.000	6.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	» 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione	» 1.400	1.700
Maggiorazione per diritto di raccomandata	» 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700,** per l'Africa **L. 1.600,** per le Americhe **L. 2.000,** per l'Asia **L. 1.600,** per l'Oceania **L. 3.400.**

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Telefoni nn. (06) 85082244 - 85082227.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1982

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1982, n. **1159.**
Modificazioni allo statuto della Scuola normale superiore di Pisa . Pag. 2436

1983

LEGGE 25 marzo 1983, n. **79.**
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, recante misure per il contenimento del costo del lavoro e per favorire l'occupazione Pag. 2438

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 marzo 1983.
Modificazione alla tabella A allegata al regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1505 . Pag. 2439

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 marzo 1983.
Scioglimento del consiglio comunale di Eboli Pag. 2440

DECRETI MINISTERIALI

Ministero della sanità

DECRETO 2 marzo 1983.
Autorizzazione all'impiego di colture di avviamento « starters microbici » nella preparazione degli insaccati carnei la cui tecnologia produttiva non comporti trattamenti con il calore . . . . Pag. 2441

Ministero del tesoro

DECRETO 5 febbraio 1983.
Determinazione dell'importo degli interessi da corrispondere sui certificati del Tesoro in Euroscudi con godimento 22 febbraio 1982, relativamente alla prima cedola, di scadenza 22 febbraio 1983 . . . . Pag. 2442

DECRETO 21 febbraio 1983.

Accertamento dell'importo effettivamente sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro a ventiquattro mesi, con godimento 1° dicembre 1982, emessi fino all'importo massimo di lire 2.500 miliardi . Pag. 2442

DECRETO 21 marzo 1983.

Tasso di riferimento da applicare, nel semestre gennaio-giugno 1983, alle operazioni di credito all'esportazione effettuate con raccolta all'interno a tassi variabili, ai sensi della legge 24 maggio 1977, n. 227 . Pag. 2442

DECRETO 23 marzo 1983.

Emissione di certificati di credito del Tesoro biennali, con godimento 1° aprile 1983 . Pag. 2443

DECRETO 23 marzo 1983.

Emissione di certificati di credito del Tesoro quadriennali, con godimento 1° aprile 1983 . Pag. 2445

COMUNITA' EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee . Pag. 2448

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Comitato interministeriale dei prezzi: Prezzi massimi delle carni di vitellone di prima qualità. (Comunicato della segreteria). Pag. 2449

Ministero di grazia e giustizia: Cessazione di notai dall'esercizio Pag. 2449

Ministero della pubblica istruzione: Trasferimento di un posto di assistente ordinario dall'Università di Venezia all'Università di Messina Pag. 2449

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale . Pag. 2449

Provvedimenti concernenti il trattamento di pensionamento anticipato . Pag. 2450

Provvedimenti concernenti le società cooperative. Pag. 2451

Rettifica al decreto ministeriale 15 novembre 1982 concernente la messa in liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di produzione e lavoro « La Torre », in Venezia-Mestre . Pag. 2452

Ministero del tesoro: Abilitazione di azienda di credito. Pag. 2452

Ministero dell'interno: Avviso di rettifica al decreto ministeriale 23 febbraio 1983 e alla circolare 10 marzo 1983, n. 2, concernenti il nuovo schema del conto consuntivo dei comuni e delle province. (Decreto e circolare pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » n. 78 del 21 marzo 1983). Pag. 2452

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della pubblica istruzione:

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Milano. Pag. 2452

Diari delle prove di esame di concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Perugia . . . . Pag. 2452

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Roma. Pag. 2452

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Genova . Pag. 2453

Diario delle prove di esame del ncorso pubblico a due posti di ricercatore universitario presso l'Università « G. D'Annunzio » di Chieti . . . . Pag. 2453

Diario delle prove di esame del concorso pubblico a due posti di ricercatore universitario presso l'Università di Firenze . . . . Pag. 2453

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di conservatore nel ruolo organico dei conservatori dei musei delle scienze presso l'istituto di archeologia e storia dell'arte antica della facoltà di lettere e filosofia presso l'Università di Pisa . . . . Pag. 2453

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso il Politecnico di Milano . . . . Pag. 2453

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Modena. Pag. 2453

Ministero della difesa: Avviso di rettifica al concorso a settecentocinquanta posti di operaio dello Stato nella categoria degli specializzati e qualificati nel ruolo delle lavorazioni per enti e stabilimenti della Difesa. (Concorso pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 76 del 18 marzo 1983) . . . . Pag. 2453

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA Pag. 2453

REGIONI

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Trento

LEGGE PROVINCIALE 27 dicembre 1982, n. **31**.
Modificazioni ed integrazioni di norme concernenti la classificazione ed i prezzi degli esercizi alberghieri e degli esercizi di affittacamere nonché gli interventi a sostegno della ricettività alberghiera . Pag. 2454

LEGGE PROVINCIALE 27 dicembre 1982, n. **32**.
Disciplina e regolamentazione dell'attività dei tassidermisti ed imbalsamatori Pag. 2458

LEGGE PROVINCIALE 27 dicembre 1982, n. **33**.
Disposizioni varie in materia di agricoltura . Pag. 2459

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 87 DEL 30 MARZO 1983:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi **n. 17:**

Finsider, società finanziaria siderurgica per azioni, in Roma: Obbligazioni « 5,50% - 1963-1983 » sorteggiate l'8 marzo 1983.

S.A.V.E.S. - Società azionaria vestiari e stoffe, in Alessandria: Obbligazioni sorteggiate il 14 marzo 1983.

Interbanca, banca per finanziamenti a medio e lungo termine, società per azioni, in Milano: Obbligazioni « 12% - 1978-1985 » sorteggiate l'8 marzo 1983.

Filati Buratti, società per azioni, in Milano: Obbligazioni sorteggiate il 17 febbraio 1983.

Mediocredito lombardo, in Milano: Obbligazioni « 13% - 1979-1989 » sorteggiate il 1° marzo 1983.

Saroglia e Taverna, società per azioni, in Chieri: Obbligazioni « 10% - 1976-1996 » sorteggiate il 25 febbraio 1983.

Istituto federale di credito agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta, ente di diritto pubblico, in Torino: Obbligazioni sorteggiate il 1° febbraio 1983 (rimborsabili dal 1° aprile 1983).

Istituto federale di credito agrario per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta, ente di diritto pubblico, in Torino: Obbligazioni sorteggiate il 1° febbraio 1983 (rimborsabili dal 1° maggio 1983).

S.P.Q.R. - Comune di Roma: Obbligazioni « Città di Roma 6% - 1969 » sorteggiate il 21 marzo 1983.

Gancia, società per azioni, in Canelli: Obbligazioni sorteggiate il 15 marzo 1983.

C.E.I.S.A. - Costruzioni ed impianti, società per azioni, in Bologna: Obbligazioni sorteggiate il 15 marzo 1983.

Banca nazionale del lavoro: Errata corrige.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1982, n. **1159.**

Modificazioni allo statuto della Scuola normale superiore di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto della Scuola normale superiore di Pisa, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1969, n. 281, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche della Scuola anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici della Scuola normale superiore di Pisa e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto della Scuola normale superiore di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Il primo comma dell'art. 2 è soppresso e sostituito dal seguente:

La Scuola normale superiore, in conformità a quanto previsto dall'art. 233 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, è istituto di istruzione superiore con ordinamento speciale ed ha personalità giuridica ed autonomia amministrativa, didattica e disciplinare, sotto la vigilanza dello Stato esercitata dal Ministro della pubblica istruzione.

Nell'art. 4, il testo della lettera *e*) è soppresso e sostituito dal seguente testo:

e) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme generali e speciali concernenti lo ordinamento universitario, dal presente statuto e dal regolamento interno.

L'art. 5 è soppresso e sostituito dal seguente:

Il consiglio direttivo è composto:

a) del direttore della Scuola, che lo presiede;

b) del rettore dell'Università di Pisa;

c) dei presidi della facoltà di lettere e filosofia e della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Pisa;

d) del vicedirettore della Scuola;

e) dei presidi della classe di lettere e filosofia e della classe di scienze matematiche, fisiche e naturali della Scuola;

f) di una rappresentanza di professori ordinari e straordinari e fuori ruolo in numero di quattro per ciascuna classe;

g) di una rappresentanza di professori associati in numero di tre per ciascuna classe;

h) di due rappresentanti dei ricercatori, uno per ciascuna classe;

i) di due rappresentanti degli allievi o perfezionandi, uno per ciascuna classe;

l) di due rappresentanti del personale non docente;

m) del direttore amministrativo.

Il consiglio direttivo è costituito con decreto del Ministro della pubblica istruzione e dura in carica un biennio accademico.

I rappresentanti di cui alla lettera *i*) sono eletti ogni anno.

L'elezione dei rappresentanti di cui alle lettere *f*), *g*), *h*), *i*) ed *l*) avviene a scrutinio segreto nell'ambito di ciascuna classe.

I rappresentanti che per qualunque motivo vengono a cessare nel corso dell'anno verranno automaticamente sostituiti dal primo dei non eletti della rispettiva categoria.

Tutti i membri eletti rimangono in carica fino all'avvenuta approvazione ministeriale delle elezioni successive.

La mancata partecipazione di una o più categorie non inficia la validità dell'organo.

Le elezioni di tutte le componenti vengono indette nel mese di maggio dell'anno precedente alla scadenza del mandato ad esclusione delle elezioni per la nomina dei rappresentanti degli allievi che vengono indette nel mese di dicembre.

Vicepresidente del consiglio direttivo è il vicedirettore della Scuola.

Le funzioni di segretario del consiglio sono esercitate dal direttore amministrativo.

1) Gli enti che concorrono eventualmente al mantenimento dell'Istituto con un contributo annuo non inferiore ad 1/10 del contributo corrisposto dallo Stato, hanno diritto a designare un proprio rappresentante in seno al consiglio direttivo.

I privati sotto le stesse condizioni, hanno diritto a parteciparvi di persona.

Unitamente ai rappresentanti del personale non docente, i predetti hanno voto deliberante solo per le questioni attinenti all'amministrazione della Scuola.

2) Per quanto attiene alle delibere relative alla richiesta di professori di ruolo, alla copertura di detti posti, ed ai provvedimenti relativi ai professori ordinari e straordinari, il consiglio delibera secondo quanto previsto dall'art. 18 del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, e successiva normativa vigente.

3) Per quanto attiene alle delibere relative ai provvedimenti a professore associato, nonché per quelle relative ai professori a contratto, il consiglio direttivo delibera con la partecipazione di tutti i professori ordinari, straordinari, fuori ruolo e associati, con esclusione dei partecipanti di cui alle lettere *h*), *i*) ed *l*).

4) Per quanto attiene alle delibere relative all'attività didattica e scientifica, ivi comprese le ripartizioni di contributi per attività di ricerca, hanno voto deliberante tutte le rappresentanze con esclusione di quella prevista alla lettera *l*).

Pur non partecipando alle votazioni per gli argomenti di cui ai punti 2), 3) e 4) del presente articolo, partecipa alla seduta il direttore amministrativo in qualità di segretario verbalizzante.

Nell'art. 6, alla lettera *f*), è aggiunta la seguente frase: «..., nonché dalle norme generali e speciali concernenti l'ordinamento universitario ».

Nell'art. 7, il primo comma è soppresso e sostituito dal seguente:

Il direttore è eletto dal consiglio direttivo, a cui partecipano tutti i professori, ordinari, straordinari, fuori ruolo ed associati della Scuola, tra i professori ordinari e straordinari delle Università ed istituti di istruzione superiore italiani ed è nominato dal Ministro della pubblica istruzione.

Nell'art. 8, il primo comma è soppresso e sostituito dal seguente:

Il vicedirettore è nominato dal Ministro della pubblica istruzione, su proposta del direttore, sentito il parere del consiglio direttivo, fra i professori ordinari e straordinari della Scuola o fra i professori ordinari e straordinari delle facoltà di lettere e filosofia o di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Pisa, egli deve, di norma, appartenere a classe o facoltà diversa da quella del direttore.

L'art. 10, relativo alla composizione dei consigli di classe, è soppresso e sostituito dal seguente:

I consigli di classe sono composti:

a) dei professori ordinari, straordinari, fuori ruolo ed associati della scuola di materie afferenti alle classi;

b) del preside della facoltà corrispondente presso l'Università di Pisa;

c) di tre rappresentanti dei ricercatori e degli assistenti (del ruolo ad esaurimento) fino al perdurare della presenza di detta categoria;

d) di cinque rappresentanti degli allievi del corso ordinario e del corso di perfezionamento.

I rappresentanti di cui alle lettere *c*) e *d*) sono scelti ogni anno mediante elezioni a scrutinio segreto dalle rispettive categorie. Almeno uno dei rappresentanti di cui alla lettera *d*) deve essere perfezionando.

Il preside del consiglio di classe è eletto a maggioranza di voti dal consiglio medesimo tra i professori ordinari e straordinari e fuori ruolo della Scuola.

Dura in carica un triennio accademico e può essere riconfermato, immediatamente, per un altro triennio.

Il consiglio di classe è convocato dal preside ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti.

L'art. 11 è soppresso con conseguente scorrimento della numerazione dei successivi articoli.

Nell'art. 16 (ax art. 17) il primo comma è soppresso e sostituito dal seguente:

I corsi di perfezionamento hanno la durata di tre anni accademici. L'ammissione agli anni successivi al primo è subordinata al giudizio favorevole dei docenti sotto la cui guida il perfezionando lavori, e ad eventuali prove di esame, approvati dal consiglio direttivo. A giudizio del consiglio direttivo, sentito il parere dei docenti sotto la cui guida il perfezionando lavora, il perfezionamento può essere prorogato di un anno.

L'art. 17 è soppresso e sostituito dal seguente:

Qualora la Scuola intenda istituire posti di perfezionamento con borse e assegni ministeriali, o di altri enti pubblici o privati, emanerà i relativi bandi in conformità alle disposizioni di legge.

Nell'art. 22 il primo, secondo e ultimo comma sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

L'anno finanziario della Scuola coincide l'anno solare.

Il consiglio direttivo delibera sul bilancio preventivo entro il mese di novembre.

Il rendiconto consuntivo è approvato dal consiglio direttivo entro il mese di aprile.

Il secondo comma dell'art. 26 è soppresso e sostituito del seguente:

I docenti della Scuola possono avere l'alloggio nei limiti delle disponibilità delle camere nella Scuola stessa, pagando, a titolo di rimborso spese, una quota fissata dal consiglio direttivo. Essi e il personale non docente in servizio presso la Scuola possono usufruire altresì della mensa, pagando, a titolo di rimborso spese, una quota fissata dal consiglio direttivo.

L'ultimo comma dell'art. 28 è soppresso e sostituito dal seguente:

Non potrà essere ammesso al concorso chi nell'anno solare in corso abbia compiuto i 26 anni, salvo casi del tutto eccezionali da valutarsi con giudizio inappellabile del consiglio direttivo.

Nell'art. 31 è aggiunto il seguente comma:

Non potrà essere ammesso al concorso chi nell'anno solare in corso abbia compiuto i 30 anni, salvo casi del tutto eccezionali da valutarsi con giudizio inappellabile del consiglio direttivo.

E' aggiunto, infine l'art. 55 relativo alle norme transitorie:

Art. 55 - *Norme transitorie.* — Fino all'esaurimento del ruolo fanno parte del consiglio direttivo anche due rappresentanti degli assistenti ordinari e dei professori incaricati esterni eletti — uno per ciascuna classe — nell'ambito della categoria di appartenenza. Fanno inoltre parte dei consigli di classe i professori incaricati di materie attinenti alle classi medesime.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 22 dicembre 1982

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *marzo* 1983
Registro n. 20 *Istruzione, foglio n.* 148

LEGGE 25 marzo 1983, n. **79**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, recante misure per il contenimento del costo del lavoro e per favorire l'occupazione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, recante misure per il contenimento del costo del lavoro e per favorire l'occupazione, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1:

al secondo comma, le parole « di cui non più di cinque estranee alla pubblica amministrazione, scelti tra esperti in materie giuridiche, previdenziali, statistiche, attuariali, di tecnica e contabilità aziendale », *sono sostituite dalle seguenti*: « di cui non più di sei estranee alla pubblica amministrazione scelte fra esperti in materie economiche, giuridiche, previdenziali, statistiche, attuariali e di tecnica e contabilità aziendale designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative degli imprenditori e dei sindacati »;

il terzo comma è sostituito dal seguente:

« La commissione è presieduta dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale o da un suo delegato, coadiuvato da apposita segreteria. Essa conclude i suoi lavori presentando le proposte entro il termine di tre mesi dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto »;

il quarto e il quinto comma sono soppressi.

All'articolo 5, *al secondo comma, dopo la parola* « corrisposta », *sono aggiunte le seguenti*: « , con le modalità previste dal testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni ed integrazioni, ».

All'articolo 6, al primo comma, dopo le parole « a carico », *sono aggiunte le seguenti*: « nonché dai figli maggiorenni conviventi ».

All'articolo 7, al secondo comma, dopo le parole « Istituto nazionale della previdenza sociale », *sono aggiunte le seguenti*: « ed alle altre gestioni assicurative gestite dall'Istituto medesimo ».

All'articolo 8:

al primo comma, le parole « con contratto a termine di durata non superiore a dodici mesi, volto alla formazione dei giovani stessi mediante prestazioni lavorative in azienda » *sono sostituite dalle seguenti*: « con contratto di lavoro a termine avente finalità formative, di durata non superiore a dodici mesi »;

dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

« All'atto della presentazione delle richieste di cui al primo comma i datori di lavoro sono tenuti a specificare il programma formativo sul lavoro, le sue modalità di svolgimento ed il tipo di qualificazione perseguito. Al termine del rapporto i datori di lavoro attestano sul libretto di lavoro l'attività svolta ed i risultati formativi conseguiti dal lavoratore. »;

il secondo comma è sostituito dai seguenti:

« Il rapporto di cui al primo comma può essere convertito a tempo indeterminato nel corso del suo svolgimento o al termine di esso ed il lavoratore deve essere adibito ad attività corrispondenti alla formazione conseguita.

I giovani non assunti in corso di contratto dal datore di lavoro presso il quale hanno svolto l'attività di cui al primo comma possono, entro sei mesi dalla cessazione del rapporto, essere assunti a tempo indeterminato, dal medesimo o da altro datore di lavoro, con richiesta nominativa, per l'espletamento di attività corrispondenti alla formazione conseguita. »;

al terzo comma sono aggiunte, in fine, le parole « da parte di datori di lavoro che nello stesso periodo non provvedano a riduzioni di personale ovvero a sospensioni dal lavoro ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni e integrazioni »;

al quarto comma, dopo le parole « metà del totale dei lavoratori », *sono aggiunte le seguenti*: « da assumere a tempo indeterminato »; *dopo le parole* « inoltrare richiesta nominativa », *sono aggiunte le seguenti*: « ; la quota anzidetta, nei territori della Campania e della Basilicata, può essere maggiorata dalle commissioni regionali dell'impiego per le ipotesi e con le procedure di cui all'articolo 1-*bis*, secondo e terzo comma, del decreto-legge 14 febbraio 1981, n. 24, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1981, numero 140 », *ed il secondo periodo è sostituito dal seguente*: « La ripartizione deve avvenire nell'ambito di ogni gruppo di richieste; nel caso di richieste singole o dispari ovvero di cessazione del rapporto durante il periodo di prova, la compensazione avviene con la richiesta immediatamente successiva »;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Al fine di rendere operanti i processi di mobilità interaziendale, le commissioni regionali per l'impiego possono estendere la facoltà di cui al sesto comma alle imprese che assumano lavoratori iscritti in liste di mobilità concordate nella contrattazione collettiva o previste dalle leggi vigenti.

Le disposizioni che precedono non si applicano nel territorio del comune di Campione d'Italia ».

Dopo l'articolo 8, è aggiunto il seguente:

« Art. 8-*bis*. — (*Disposizioni per i lavoratori stagionali*). — I lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa a carattere stagionale con contratto a tempo determinato, stipulato ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, lettera *a*), della legge 18 aprile 1962, n. 230, e

successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di precedenza nell'assunzione con la medesima qualifica presso la stessa azienda, a condizione che manifestino la volontà di esercitare tale diritto entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

La condizione di cui al comma precedente si applica anche a lavoratori assunti a norma del decreto-legge 3 dicembre 1977, n. 876, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 1978, n. 18, e della legge 26 novembre 1979, n. 598, le cui disposizioni restano in vigore e sono estese a tutti i settori economici ».

All'articolo 9:

sono soppressi il primo, il secondo e il terzo comma;

al quarto comma, sono soppresse le parole « o comunque in crisi », *e, dopo le parole* « ad amministrazione straordinaria, », *sono aggiunte le seguenti*: « a norma del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, o per le quali sia stata accertata dal CIPI la sussistenza di una delle cause di intervento straordinario a norma della legge 12 agosto 1977, numero 675, della legge 20 dicembre 1974, n. 684, e successive modificazioni e integrazioni, della legge 14 agosto 1982, n. 598, e della legge 14 agosto 1982, n. 599, »;

dopo il quarto comma, è aggiunto il seguente:

« Ove le aziende di cui al comma precedente procedano al licenziamento collettivo di dipendenti, il numero degli invalidi soggetti alla disciplina del collocamento obbligatorio, sottoposti ai procedimenti di licenziamento, non può essere superiore alle percentuali previste dalla legge 2 aprile 1968, n. 482. ».

L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

« (*Nuovi trattamenti per i casi di quiescenza anticipata*). — Per il personale avente diritto all'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, che ha presentato domanda di pensionamento a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la misura della indennità stessa da corrispondere in aggiunta alla pensione o assegno è determinata in ragione di un quarantesimo per ogni anno di servizio, utile ai fini del trattamento di quiescenza, dell'importo dell'indennità stessa spettante al personale collocato in pensione con la massima anzianità di servizio. Qualora siano previste norme con differenti anzianità massime di servizio, la frazione sarà ad esso proporzionata. Resta ferma nei confronti del personale in quiescenza dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato l'applicazione dello articolo 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 885.

E' fatto, in ogni caso, salvo l'importo di lire 448.554 lorde mensili pari all'indennità integrativa speciale spettante per effetto del decreto del Ministro del tesoro in data 22 novembre 1982.

La differenza tra l'importo dell'indennità integrativa speciale dovuta, in proporzione all'anzianità di servizio utile ai fini di pensione, al personale cessato dal servizio dalla data di entrata in vigore del presente decreto e l'importo indicato nel comma precedente è conservata a titolo di assegno personale riassorbibile in sede delle successive variazioni trimestrali dell'indennità medesima.

Le variazioni dell'indennità integrativa speciale sono attribuite per l'intero importo dalla data del raggiungimento dell'età di pensionamento da parte del titolare della pensione, ovvero dalla data di decorrenza della pensione di riversibilità a favore dei superstiti.

Per le pensioni attribuite ai sensi del terzo comma dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, aventi decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la decorrenza stessa è differita al termine del periodo di tempo pari all'aumento di servizio utile concesso, ai fini del conseguimento dell'anzianità minima, ed in ogni caso non oltre il compimento del cinquantacinquesimo anno di età.

Al personale di cui al comma precedente che ha presentato domanda di dimissioni dal servizio anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, con decorrenza a far tempo dalla data stessa, è data facoltà, purché sia ancora in servizio, di chiedere, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto medesimo, la revoca delle dimissioni anche quando sia divenuto efficace il provvedimento di cessazione dal servizio, con conseguente continuità a tutti gli effetti nel rapporto di lavoro.

Ai soggetti che fruiscono di pensionamenti anticipati in applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo si applicano le norme sui divieti di cumulo previsti dall'articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153 ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 marzo 1983

PERTINI

FANFANI — SCOTTI — BODRATO — GORIA — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 marzo 1983.

Modificazione alla tabella A allegata al regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1505.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417;

Visto il regolamento di esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, e successive modificazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1960, n. 1816;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1505, che approva il regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417;

Vista la legge 3 aprile 1979, n. 101;

Vista la legge 22 dicembre 1981, n. 797;

Riconosciuta l'opportunità di sostituire la voce 12 della tabella *A* annessa al regolamento di esecuzione approvato con il citato decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1505;

Sentita la commissione centrale per gli uffici locali;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

La disposizione prevista dalla voce 12 della tabella *A*, annessa al regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1505, è sostituita dalla seguente:

« 12. Importo corrispondenza francata a macchina . L.

Importo totale . L.

diviso per la tariffa di una lettera ordinaria, stabilita — ai sensi dell'art. 7 del codice postale e delle telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 — dal provvedimento tariffario in vigore nell'esercizio finanziario preso a base per determinare la classificazione degli uffici locali.

Nel caso in cui, durante l'esercizio finanziario, siano state applicate tariffe di vario importo alla lettera ordinaria, l'importo totale dovrà essere scisso per tener conto dei diversi periodi in cui le tariffe hanno avuto validità; gli importi parziali così calcolati dovranno essere divisi rispettivamente per le corrispondenti tariffe succedutesi nel tempo ».

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1983

PERTINI

GASPARI — GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *marzo* 1983
Registro n. 10 *Poste, foglio n.* 189

(2022)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 marzo 1983.

Scioglimento del consiglio comunale di Eboli.

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Eboli (Salerno) — al quale la legge assegna 30 membri — si è determinata da molto tempo una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco e di quattro assessori e della conseguente incapacità del consiglio stesso, nonostante i richiami del prefetto, di provvedere alla loro sostituzione.

Le sedute del 24 novembre, 1° dicembre, 22 dicembre 1982 e del 3 gennaio 1983 sollecitate anche dal prefetto, risultavano infruttuose ai fini dell'elezione del sindaco e degli assessori dimissionari.

Il prefetto, considerata l'urgente necessità di ricostituire gli organi ordinari del comune disponeva, con decreto n. 13.3.1492 del 4 gennaio u.s., notificato a tutti i consiglieri, una duplice convocazione d'ufficio del consiglio comunale con l'esplicita diffida a provvedere alla elezione del sindaco e degli assessori dimissionari, a scanso dei provvedimenti di rigore previsti dalla legge.

Neppure tale tentativo, però, aveva esito positivo, in quanto le relative sedute, fissate per il 10 e 15 gennaio 1983, risultavano ancora una volta infruttuose.

Ritenuta, pertanto, acquisita la prova dell'assoluta incapacità del predetto consiglio comunale di provvedere alla rinnovazione degli organi di amministrazione il prefetto ha proposto lo scioglimento del consiglio stesso del quale ha disposto, intanto, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Considerata la persistente carenza del consiglio comunale di Eboli — nonostante la formale diffida del prefetto — in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento della amministrazione si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V.Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Eboli (Salerno) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Emilio D'Acunto.

Roma, addì 4 marzo 1983

Il Ministro dell'interno: ROGNONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Eboli (Salerno) non è riuscito a provvedere alla sostituzione del sindaco e di quattro assessori dimissionari, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Eboli (Salerno) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Emilio D'Acunto e nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 9 marzo 1983

PERTINI

ROGNONI

(1950)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 2 marzo 1983.

Autorizzazione all'impiego di colture di avviamento « starters microbici » nella preparazione degli insaccati carnei la cui tecnologia produttiva non comporti trattamenti con il calore.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti gli articoli 7 della legge 30 aprile 1962, n. 283 e 71 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327;

Visti gli articoli 3, 7 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322;

Visto l'art. 55 del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298;

Viste le conclusioni emerse dalle ricerche effettuate sugli insaccati carnei nella cui produzione sono state impiegate colture di avviamento, cosiddetti « starters microbici »;

Considerato che dette ricerche hanno in particolare confermato l'attività di antagonismo biologico di tali colture, nei confronti di taluni microrganismi patogeni — salmonelle e stafilococchi — presenti negli insaccati, con evidente azione favorevole sotto il profilo igienico-sanitario;

Considerato che le colture medesime esercitano notoriamente una azione favorevole anche sotto il profilo tecnologico;

Visto il parere in materia espresso dal Consiglio superiore di sanità;

Ravvisata quindi l'utilità di consentire l'aggiunta di dette colture, a scopo igienico-sanitario, nella preparazione degli insaccati carnei la cui tecnologia produttiva non comporti trattamenti con il calore;

Decreta:

Art. 1.

E' consentito l'impiego di colture di avviamento — cosiddetti « starters microbici » — appartenenti alla « Famiglia Lactobacillaceae, genere Lactobacillus; alla Famiglia Streptococcaceae, genere Pediococcus ed alla Famiglia Micrococcaceae, genere Micrococcus », nella preparazione degli insaccati carnei la cui tecnologia produttiva non comporti trattamenti con il calore, alle condizioni e secondo le modalità prescritte dal successivo art. 2.

Al fine di assicurare l'efficacia dell'azione delle colture di cui al precedente comma è ammesso l'impiego, nel relativo substrato, di saccarosio, nella concentrazione massima dell'1%, e di destrosio, nella concentrazione massima dello 0,5%, ovvero di miscela delle due sostanze, purché la somma delle quantità dei due componenti la miscela, espresse in percentuali della dose massima consentita per ciascuno di essi, non superi il valore di 100.

Art. 2.

I laboratori di preparazione e confezionamento delle colture di cui al precedente articolo devono disporre di adeguate strutture per il necessario controllo del prodotto finito prima della immissione in commercio, diretto in particolare ad accertare l'incondizionata idoneità igienico-sanitaria e la purezza degli « starters » medesimi, considerato che è tollerata in essi la presenza di microrganismi saprofiti di specie diverse, privi di attività patogena, entro i limiti massimi del 5%.

Per l'importazione delle colture di cui al precedente articolo è prescritta una certificazione sanitaria di scorta, rilasciata da un istituto di microbiologia ufficialmente riconosciuto del Paese di origine, attestante che il laboratorio estero di produzione possiede adeguate strutture per il controllo finale delle colture stesse, con particolare riguardo alla loro incondizionata idoneità igienico-sanitaria ed alle loro caratteristiche di purezza.

Le confezioni delle colture di avviamento destinate all'impiego previsto dal presente decreto devono riportare le seguenti indicazioni:

1) specie microbiche contenute, secondo la classificazione desumibile dai criteri di cui al precedente articolo 1;

2) titolo di microrganismi allo stato vivente;

3) periodo di validità delle colture e condizioni di conservazione;

4) modalità di corretto impiego tecnologico;

5) nome o ragione sociale o marchio depositato e sede dello stabilimento o laboratorio di produzione.

Art. 3.

Le confezioni degli insaccati prodotti con impiego delle colture microbiche autorizzate dal presente decreto ovvero i relativi cartelli di cui allart. 13, primo e sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322, devono recare l'indicazione, fra gli ingredienti, del saccarosio o del destrosio ovvero della loro miscela.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 marzo 1983

Il Ministro: ALTISSIMO

(1940)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 5 febbraio 1983.

Determinazione dell'importo degli interessi da corrispondere sui certificati del Tesoro in Euroscudi con godimento 22 febbraio 1982, relativamente alla prima cedola, di scadenza 22 febbraio 1983.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 742/66-AU-7 del 17 febbraio 1982, registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 1982, registro n. 7 Tesoro, foglio n. 236, con cui è stata disposta un'emissione di certificati del Tesoro in ECU con godimento 22 febbario 1982, di durata settennale, al tasso d'interesse annuo del 14%, per l'importo di 500 milioni di ECU, da collocarsi parte all'interno e parte all'estero;

Visto, in particolare, l'art. 10 del richiamato decreto ministeriale del 17 febbraio 1982, con cui, fra l'altro, si dispone che l'importo degli interessi da pagare annualmente sui predetti titoli, relativamente alla quota degli stessi CTE circolante all'interno, è determinato con decreto del Ministro del tesoro, in misura pari al valore nominale in ECU convertito in lire italiane sulla base della media aritmetica dei tassi ufficiali di cambio lira italiana/ECU, comunicati dall'Ufficio italiano dei cambi nei primi 20 giorni del mese di gennaio precedente la scadenza della cedola di interesse;

Considerato che occorra determinare l'importo degli interessi da pagare, alla scadenza del 22 febbraio 1983, sui predetti certificati del Tesoro in ECU;

Visto il proprio decreto n. 9603/66-AU-7 del 17 dicembre 1982, registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 1983, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 25, con cui si è provveduto a regolare i rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia in ordine al servizio di pagamento dei ripetuti certificati;

Visto, in particolare, il quarto comma dell'art. 1 del predetto decreto del 17 dicembre 1982, con cui si stabilisce che, in relazione alla variabilità dell'ammontare dei titoli di che trattasi circolanti all'interno, la Banca d'Italia provvederà a comunicare al Tesoro, entro il mese di gennaio di ogni anno, il capitale nominale complessivo dei certificati stessi, sul quale devono essere effettuati i pagamenti in lire;

Visto il telex in data 21 gennaio 1983, con cui la Banca d'Italia ha comunicato, tra l'altro, che:

l'importo nominale dei CTE con godimento 22 febbraio 1982 attualmente circolanti all'interno, e sui quali deve essere effettuato il pagamento degli interessi, è di 426.500.000 ECU;

la media aritmetica dei tassi ufficiali di cambio lira italiana/ECU, comunicati dall'Ufficio italiano dei cambi e riferentisi ai primi 20 giorni del mese di gennaio 1983, è di lire 1.320,89 per ogni ECU;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del decreto ministeriale n. 742 del 17 febbraio 1982, meglio specificato nelle premesse, l'importo degli interessi da pagare in lire italiane sulla quota attualmente circolante all'interno (pari a nominali 426.500.000 ECU) dei CTE settennali 14% con godimento 22 febbraio 1982, ammonta a lire 78.870.341.900.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 febbraio 1983

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *marzo* 1983
Registro n. 11 *Tesoro, foglio n.* 400

(1939)

DECRETO 21 febbraio 1983.

Accertamento dell'importo effettivamente sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro a ventiquattro mesi, con godimento 1° dicembre 1982, emessi fino all'importo massimo di lire 2.500 miliardi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 9058/66-AU-25 del 23 novembre 1982, registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 1982, registro n. 33 Tesoro, foglio n. 329, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro a ventiquattro mesi, con godimento 1° dicembre 1982, fino all'importo massimo di lire 2.500 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 7 del cennato decreto del 23 novembre 1982, con il quale tra l'altro, si è stabilito che con successivo decreto ministeriale si sarebbe provveduto ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che l'importo dell'emissione dei titoli in parola è stato interamente collocato;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, secondo comma, del decreto ministeriale n. 9058 del 23 novembre 1982, meglio specificato nelle premesse, l'importo effettivamente sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro a ventiquattro mesi, con godimento 1° dicembre 1982, emessi con il provvedimento medesimo fino all'importo di lire 2.500 miliardi, ammonta a nominali lire 2.500 miliardi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 febbraio 1983

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *marzo* 1983
Registro n. 12 *Tesoro, foglio n.* 141

(2002)

DECRETO 21 marzo 1983.

Tasso di riferimento da applicare, nel semestre gennaio-giugno 1983, alle operazioni di credito all'esportazione effettuate con raccolta all'interno a tassi variabili, ai sensi della legge 24 maggio 1977, n. 227.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti alla esportazione e, in particolare, l'art. 18, quarto comma, il quale dispone che le condizioni, le modalità e i tempi dell'intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni predette sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio;

Visto il decreto in data 3 marzo 1981, registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 1981, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 256 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 100 del 10 aprile 1981, recante norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di finanziamento all'esportazione effettuate con emissioni di obbligazioni e certificati di deposito a medio termine a tasso variabile, nonché con emissioni di certificati di deposito e buoni fruttiferi a tasso fisso con durata non superiore a 19 mesi;

Considerato che il suddetto tasso di riferimento viene fissato semestralmente sulla base di apposita comunicazione della Banca d'Italia ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli Istituti, da determinarsi semestralmente;

da una commissione onnicomprensiva, riconosciuta agli istituti stessi, per gli oneri connessi alla loro attività, da determinarsi annualmente;

Visto il proprio decreto in data 31 dicembre 1982, n. 37140, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 12 del 13 gennaio 1983 con il quale il costo medio della provvista per le cennate operazioni è stato fissato nel 21,38% per il semestre gennaio-giugno 1983 mentre la commissione onnicomprensiva è stata stabilita per l'anno 1983 nell'1,75% e, di conseguenza, il tasso di riferimento per il semestre anzidetto è stato determinato nella misura del 23,13%;

Visto il proprio decreto del 20 gennaio 1983, con il quale, in relazione all'aumento dell'aliquota dell'imposta sostitutiva previsto sulle operazioni in questione dal decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, la commissione onnicomprensiva per il 1983 è stata rideterminata nella misura dell'1,90%, con conseguente variazione del tasso di riferimento, limitatamente alle operazioni soggette al predetto aumento di aliquota, restando pari all'1,75% per le operazioni soggette alla aliquota in vigore anteriormente al cennato decreto-legge n. 953;

Vista la legge 28 febbraio 1983, n. 53, che ha convertito il decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, modificando l'aliquota ivi prevista dell'imposta sostitutiva per i contratti conclusi a decorrere dal 1° gennaio 1983;

Vista la lettera con la quale la Banca d'Italia, tenuto conto della predetta modifica di aliquota recata dalla legge n. 53, ha proposto che la commissione onnicomprensiva per l'anno 1983 sia mantenuta inalterata nella misura dell'1,75%, già prevista dal decreto ministeriale 31 dicembre 1982 sopra citato;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

A modifica di quanto stabilito con il decreto 20 gennaio 1983, citato nelle premesse, la commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per l'anno 1983, per i finanziamenti all'esportazione di cui al decreto stesso, è pari all'1,75%.

In conseguenza, tenuto conto del costo medio di provvista determinato con il citato decreto del 31 dicembre 1982 per il semestre gennaio-giugno 1983 nella misura del 21,38%, il tasso di riferimento da applicare ai finanziamenti sopra citati è pari al 23,13%.

La misura della commissione determinata come sopra rimane ferma per tutta la durata dell'operazione ammessa alle agevolazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 marzo 1983

Il Ministro: GORIA

(1973)

DECRETO 23 marzo 1983.

Emissione di certificati di credito del Tesoro biennali, con godimento 1° aprile 1983.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dieci anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 23 dicembre 1982, n. 933, recante l'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1983;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi alle finalità di cui alla richiamata legge n. 119, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro fino all'importo massimo di nominali lire 3.000 miliardi, della durata di ventiquattro mesi;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, in relazione all'attuale andamento del mercato finanziario, nonché alla necessità di reperire con sollecitudine gli importi da destinare, a norma dell'art. 11, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, a copertura delle spese iscritte in bilancio;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge legge 30 marzo 1981, n. 119, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore fino all'importo massimo di nominali lire 3.000 miliardi, della durata di ventiquattro mesi, con godimento 1° aprile 1983, al prezzo di emissione di L. 98,50 per ogni 100 lire di capitale nominale, destinati a pubblica sottoscrizione.

Art. 2.

Il tasso d'interesse semestrale relativo alla prima cedola dei certificati di credito di cui al precedente art. 1, pagabile il 1° ottobre 1983, è pari al 9,50 %.

Il tasso d'interesse semestrale per le cedole successive verrà determinato aggiungendo 40 centesimi alla media aritmetica dei tassi semestrali di rendimento dei buoni ordinari del Tesoro di scadenza a sei mesi, relativi alle aste tenutesi nei mesi di gennaio e febbraio per le cedole con godimento 1° aprile e pagabili il 1° ottobre successivo, e nei mesi di luglio ed agosto per le cedole con godimento 1° ottobre e pagabili il 1° aprile successivo.

Il valore della media aritmetica come sopra ottenuta sarà arrotondato ai 5 centesimi più vicini.

Il tasso semestrale di rendimento è pari alla differenza fra 100 ed il prezzo di assegnazione all'asta dei buoni ordinari del Tesoro a sei mesi, divisa per il prezzo stesso.

Qualora in uno dei due mesi di riferimento non vengano offerti all'asta buoni ordinari del Tesoro a sei mesi, si terrà conto unicamente del tasso di rendimento del mese in cui è stata effettuata l'emissione.

Nell'eventualità che in entrambi i mesi non si faccia luogo ad emissione di buoni ordinari del Tesoro a sei mesi, il tasso sarà uguale all'ultimo tasso semestrale disponibile.

I tassi di interesse relativi alle cedole successive alla prima verranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse.

Art. 3.

I certificati di credito hanno il taglio unitario da lire 1 milione e sono rappresentati da titoli al portatore, a richiesta, nei tagli da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni e 1.000 milioni di capitale nominale.

Non sono ammesse operazioni di riunione, né di divisione dei titoli al portatore, né di tramutamento in nominativi.

Art. 4.

I certificati e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite ed, in particolare, sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale presente e futura;

b) dalle imposte sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento d'ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b*) e *c*); si applicano, altresì, le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 1° aprile ed al 1° ottobre di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° ottobre 1983 e l'ultima il 1° aprile 1985.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia.

Le cedole di interesse dei certificati di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico, godono delle garanzie, privilegi e benefici ad esse concessi, salvo l'accettazione in pagamento delle imposte dirette.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° aprile 1985.

Art. 7.

L'esecuzione delle operazioni di collocamento è affidata alla Banca d'Italia. I relativi rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia medesima saranno regolati dalle norme contenute nella convenzione stipulata in data 27 dicembre 1982, approvata e resa esecutiva con decreto ministeriale del 27 dicembre 1982, con la quale è stato convenuto che la Banca stessa può:

assumere l'intera emissione, salvo restituire, al termine delle operazioni di collocamento, i certificati che non risultino collocati e la provvigione appresso indicata;

avvalersi di aziende e istituti di credito e di costituire, ove occorrano, appositi consorzi di collocamento.

Con successivo decreto ministeriale si provvederà ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto.

A rimborso delle spese sostenute ed a compenso del servizio reso, sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale di cui all'art. 1, una provvigione di collocamento dell'1 %.

Tale provvigione potrà essere attribuita, in parte, agli incaricati in relazione agli impegni che essi assumeranno con la Banca d'Italia.

Art. 8.

Alla Banca d'Italia è pure affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento, occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole d'interesse ed al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati con separato decreto ministeriale.

La consegna dei certificati di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Tutti gli atti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative al collocamento dei certificati stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 9.

Entro il 13 aprile 1983, la Banca d'Italia provvederà a versare in un deposito provvisorio, in contanti, da costituire a nome della Direzione generale del tesoro presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, il controvalore di nominali lire 3.000 miliardi di nuovi certificati, al netto della provvigione di collocamento di cui all'art. 7, con bonifico di tre giorni di interesse.

In relazione a quanto previsto dall'art. 7, al termine delle operazioni di collocamento la predetta sezione di tesoreria procederà all'estinzione del deposito provvisorio in contanti contro emissione di apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, cap. 5100, relativamente al controvalore dei certificati effettivamente sottoscritti, e restituzione della somma restante alla Banca d'Italia.

Art. 10.

I certificati di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da 4 cedole per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica Italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti leggende: « REPUBBLICA ITALIANA » « MINISTERO DEL TESORO » « DIREZIONE GENERALE DEL TESORO » « LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119 » « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1983-1985 » « EMISSIONE 1° APRILE 1983 ».

Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice A.B.I., del numero assegnato al certificato, del valore nominale del titolo, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura « IL MINISTRO »; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate al di sotto del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1983-1985 » « EMISSIONE 1° APRILE 1983 ». Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero assegnato al relativo certificato, del valore nominale del certificato stesso, della data di pagamento della cedola, nonché del numero di codice A.B.I.; l'importo degli interessi relativo alla prima cedola è indicato nella misura stabilita dal primo comma dell'art. 2 del presente decreto, mentre quello riguardante le cedole successive verrà determinato con le modalità di cui al medesimo art. 2; nell'angolo a sinistra, in alto, e indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo e di ciascuna cedola sono delimitati da una cornice a motivi geometrici intrecciati.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2, 4, 5 e 6 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1983-1985 » « EMISSIONE 1° APRILE 1983 ».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, ed in basso, solo per la prima cedola, l'importo degli interessi; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici e le leggende del corpo del titolo e delle cedole stampate calcograficamente;

i fondini del corpo del titolo e delle cedole stampati litograficamente;

il numero del corpo del titolo e delle cedole, nonché la firma del Ministro, impressi tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e le leggende e per il fondino sono:

taglio da lire 1 milione: bruno violaceo - bruno rossiccio;

taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo - grigio;

taglio da lire 10 milioni: marrone - verde;

taglio da lire 50 milioni: rosso vivo - rosso violaceo;

taglio da lire 100 milioni: bleu - arancio;

taglio da lire 500 milioni: bleu intenso - verde smeraldo;

taglio da lire 1.000 milioni: verde - grigio.

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire 1 milione: in rosso;
taglio da lire 5 milioni: in mattone;
taglio da lire 10 milioni: in azzurro;
taglio da lire 50 milioni: in celeste;
taglio da lire 100 milioni: in verde;
taglio da lire 500 milioni: in rosa;
taglio da lire 1.000 milioni: in giallo.

Art. 11.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1983, valutati in lire 285 miliardi, faranno carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

Gli oneri per il rimborso del capitale faranno carico ad apposito capitolo che verrà istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 marzo 1983

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *marzo* 1983
Registro n. 15 *Tesoro, foglio n.* 117

(1971)

DECRETO 23 marzo 1983.

Emissione di certificati di credito del Tesoro quadriennali, con godimento 1° aprile 1983.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dieci anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 23 dicembre 1982, n. 933, recante l'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1983;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi alle finalità di cui alla richiamata legge n. 119, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro fino all'importo massimo di nominali lire 1.500 miliardi, della durata di quarantotto mesi;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, in relazione all'attuale andamento del mercato finanziario, nonché alla necessità di reperire con sollecitudine gli importi da destinare, a norma dell'art. 11, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, a copertura delle spese iscritte in bilancio;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore fino all'importo massimo di nominali lire 1.500 miliardi, della durata di quarantotto mesi, con godimento 1° aprile 1983, al prezzo di emissione di L. 98 per ogni 100 lire di capitale nominale, destinati a pubblica sottoscrizione.

Art. 2.

Il tasso d'interesse semestrale relativo alla prima cedola dei certificati di credito di cui al precedente art. 1, pagabile il 1° ottobre 1983, è pari al 10%.

Il tasso d'interesse semestrale per le cedole successive verrà determinato aggiungendo un punto alla media aritmetica dei tassi semestrali di rendimento dei buoni ordinari del Tesoro di scadenza a sei mesi, relativi alle aste tenutesi nei mesi di gennaio e febbraio per le cedole con godimento 1° aprile e pagabili il 1° ottobre successivo, e nei mesi di luglio ed agosto per le cedole con godimento 1° ottobre e pagabili il 1° aprile successivo.

Il valore della media aritmetica come sopra ottenuta sarà arrotondato ai 5 centesimi più vicini.

Il tasso semestrale di rendimento è pari alla differenza fra 100 ed il prezzo di assegnazione all'asta dei buoni ordinari del Tesoro a sei mesi, divisa per il prezzo stesso.

Qualora in uno dei due mesi di riferimento non vengano offerti all'asta buoni ordinari del Tesoro a sei mesi, si terrà conto unicamente del tasso di rendimento del mese in cui è stata effettuata l'emissione.

Nell'eventualità che in entrambi i mesi non si faccia luogo ad emissione di buoni ordinari del Tesoro a sei mesi, il tasso sarà uguale all'ultimo tasso semestrale disponibile.

I tassi di interesse relativi alle cedole successive alla prima verranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse.

Art. 3.

I certificati di credito hanno il taglio unitario da lire 1 milione e sono rappresentati da titoli al portatore, a richiesta, nei tagli da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni e 1.000 milioni di capitale nominale.

Non sono ammesse operazioni di riunione, né di divisione dei titoli al portatore, né di tramutamento in nominativi.

Art. 4.

I certificati e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite ed, in particolare, sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale presente e futura;

b) dalle imposte sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento d'ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b*) e *c*); si applicano, altresì, le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 1° aprile ed al 1° ottobre di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° ottobre 1983 e l'ultima il 1° aprile 1987.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia.

Le cedole di interesse dei certificati di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico, godono delle garanzie, privilegi e benefici ad esse concessi, salvo l'accettazione in pagamento delle imposte dirette.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° aprile 1987.

Art. 7.

L'esecuzione delle operazioni di collocamento è affidata alla Banca d'Italia. I relativi rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia medesima saranno regolati dalle norme contenute nella convenzione stipulata in data 27 dicembre 1982, approvata e resa esecutiva con decreto ministeriale del 27 dicembre 1982, con la quale è stato convenuto che la Banca stessa può:

assumere l'intera emissione, salvo restituire, al termine delle operazioni di collocamento, i certificati che non risultino collocati e la provvigione appresso indicata;

avvalersi di aziende e istituti di credito e di costituire, ove occorrano, appositi consorzi di collocamento.

Con successivo decreto ministeriale si provvederà ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto.

A rimborso delle spese sostenute ed a compenso del servizio reso, sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale di cui all'art. 1, una provvigione di collocamento dell'1%.

Tale provvigione potrà essere attribuita, in parte, agli incaricati in relazione agli impegni che essi assumeranno con la Banca d'Italia.

Art. 8.

Alla Banca d'Italia è pure affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento, occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole d'interesse ed al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati con separato decreto ministeriale.

La consegna dei certificati di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Tutti gli atti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative al collocamento dei certificati stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 9.

Entro il 13 aprile 1983, la Banca d'Italia provvederà a versare in un deposito provvisorio, in contanti, da costituire a nome della Direzione generale del tesoro presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, il controvalore di nominali lire 1.500 miliardi di nuovi certificati, al netto della provvigione di collocamento di cui all'art. 7, con bonifico di tre giorni di interesse.

In relazione a quanto previsto dall'art. 7, al termine delle operazioni di collocamento la predetta sezione di tesoreria procederà all'estinzione del deposito provvisorio in contanti contro emissione di apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, cap. 5100, relativamente al controvalore dei certificati effettivamente sottoscritti, e restituzione della somma restante alla Banca d'Italia.

Art. 10.

I certificati di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da 8 cedole per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti leggende: « REPUBBLICA ITALIANA » « MINISTERO DEL TESORO » « DIREZIONE GENERALE DEL TESORO » « LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119 » « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1983-1987 » « EMISSIONE 1° APRILE 1983 ».

Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice A.B.I., del numero assegnato al certificato, del valore nominale del titolo, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura « IL MINISTRO »; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate al di sotto del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1983-1987 » « EMISSIONE 1° APRILE 1983 ». Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero assegnato al relativo certificato, del valore nominale del certificato stesso, della data di pagamento della cedola, nonché del numero di codice A.B.I.; l'importo degli interessi relativo alla prima cedola è indicato nella misura stabilita dal primo comma dell'art. 2, del presente decreto, mentre quello riguardante le cedole successive verrà determinato con le modalità di cui al medesimo art. 2; nell'angolo a sinistra, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo e di ciascuna cedola sono delimitati da una cornice a motivi geometrici intrecciati.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2, 4, 5 e 6 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1983-1987 » « EMISSIONE 1° APRILE 1983 ».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, ed in basso, solo per la prima cedola, l'importo degli interessi; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici e le leggende del corpo del titolo e delle cedole stampate calcograficamente;

i fondini del corpo del titolo e delle cedole stampati litograficamente;

il numero del corpo del titolo e delle cedole, nonché la firma del Ministro, impressi tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e le leggende e per il fondino sono:

taglio da lire 1 milione: bruno violaceo - bruno rossiccio;
taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo - grigio;
taglio da lire 10 milioni: marrone - verde;
taglio da lire 50 milioni: rosso vivo - rosso violaceo;
taglio da lire 100 milioni: bleu - arancio;
taglio da lire 500 milioni: bleu intenso - verde smeraldo;
taglio da lire 1.000 milioni: verde - grigio.

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire 1 milione: in rosso;
taglio da lire 5 milioni: in mattone;
taglio da lire 10 milioni: in azzurro;
taglio da lire 50 milioni: in celeste;
taglio da lire 100 milioni: in verde;
taglio da lire 500 milioni: in rosa;
taglio da lire 1.000 milioni: in giallo.

Art. 11.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1983, valutati in lire 150 miliardi, faranno carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

Gli oneri per il rimborso del capitale faranno carico ad apposito capitolo che verrà istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 marzo 1983

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *marzo* 1983
Registro n. 15 *Tesoro, foglio n.* 118

(1972)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 493/83 della commissione, del 2 marzo 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 494/83 della commissione, del 2 marzo 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 495/83 della commissione, del 2 marzo 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 496/83 della commissione, del 2 marzo 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 497/83 della commissione, del 2 marzo 1983, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali.

Regolamento (CEE) n. 498/83 della commissione, del 28 febbraio 1983, relativo alla classificazione delle merci alla sottovoce 21.07 G della tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 499/83 della commissione, del 2 marzo 1983, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2029/82 e (CEE) n. 3383/82 recanti modalità d'applicazione del regime d'importazione applicabile ai prodotti di cui alla sottovoce 07.06 A della tariffa doganale comune, originari della Tailandia ed esportati da tale paese nel 1982 e nel 1983.

Regolamento (CEE) n. 500/83 della commissione, del 2 marzo 1983, che fissa, per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio di detta regione.

Regolamento (CEE) n. 501/83 della commissione, del 2 marzo 1983, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero greggio per la venticinquesima gara parziale effettuata nel quadro della gara permanente principale prevista dal regolamento (CEE) n. 2013/82.

Regolamento (CEE) n. 502/83 della commissione, del 2 marzo 1983, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la trentunesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente principale di cui al regolamento (CEE) n. 2014/82.

Regolamento (CEE) n. 503/83 della commissione, del 2 marzo 1983, che fissa il prelievo all'importazione per il melasso.

Regolamento (CEE) n. 504/83 della commissione, del 2 marzo 1983, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 505/83 della commissione, del 2 marzo 1983, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Informazione concernente la data di entrata in vigore dello accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia, nonché l'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia, dall'altro.

Pubblicati nel n. L 56 *del* 3 *marzo* 1983.

(57/C)

Regolamento (CEE) n. 506/83 della commissione, del 3 marzo 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 507/83 della commissione, del 3 marzo 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 508/83 della commissione, del 3 marzo 1983, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio di oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 509/83 della commissione, del 3 marzo 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 2991/82 per quanto riguarda il termine massimo per il condizionamento del burro destinato al consumo diretto nella Comunità e non soggetto a misure d'intervento.

Regolamento (CEE) n. 510/83 della commissione, del 3 marzo 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 3172/82 che fissa i prezzi d'acquisto dei quarti posteriori applicabili all'intervento nel settore delle carni bovine.

Regolamento (CEE) n. 511/83 della commissione, del 2 marzo 1983, che proroga il termine ultimo previsto dall'art. 2 del regolamento (CEE) n. 330/83 in relazione alle misure di salvaguardia applicabili all'importazione di uve secche.

Regolamento (CEE) n. 512/83 della commissione, del 3 marzo 1983, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 513/83 della commissione, del 3 marzo 1983, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 514/83 della commissione, del 3 marzo 1983, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali.

Regolamento (CEE) n. 515/83 della commissione, del 3 marzo 1983, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 460/83 della commissione, del 25 febbraio 1983, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 54 del 1° marzo 1983.

Pubblicati nel n. L 57 *del* 4 *marzo* 1983.

(58/C)

Regolamento (CEE) n. 516/83 della commissione, del 1° marzo 1983, relativo alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare.

Pubblicato nel n. L 62 *dell'*8 *marzo* 1983.

(59/C)

Regolamento (CEE) n. 517/83 della commissione, del 4 marzo 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 518/83 della commissione, del 4 marzo 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 519/83 della commissione, del 4 marzo 1983, recante nona modifica del regolamento (CEE) n. 2730/79 recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli.

Regolamento (CEE) n. 520/83 della commissione, del 4 marzo 1983, recante modifica del regolamento (CEE) n. 443/83, relativo alla fornitura di frumento tenero al programma alimentare mondiale a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 521/83 della commissione, del 4 marzo 1983, relativo agli importi compensativi monetari applicabili in funzione dell'andamento della sterlina inglese.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 515/83 della commissione, del 3 marzo 1983, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 57 del 4 marzo 1983.

Pubblicati nel n. L 58 *del* 5 *marzo* 1983.

(60/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi massimi delle carni di vitellone di prima qualità. (Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento C.I.P. n. 42 del 6 ottobre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 9 ottobre 1982, si comunica che la media dei prezzi praticati sui mercati all'ingrosso di Firenze, Modena, Chivasso, Forlì, Cremona e Roma, rilevati nell'ultima settimana di febbraio 1983 (per tale periodo il mercato di Milano non è stato in grado di fornire le quotazioni per mancanza di contrattazione del prodotto) è risultata pari a 5.707 L./kg IVA compresa.

Pertanto, tenuto conto di quanto stabilito al punto 2) del citato provvedimento, i prezzi massimi al consumo, IVA compresa, dei seguenti tagli di vitellone di prima qualità rimangono invariati:

fettine del posteriore .	L./kg	12.640
punta di petto senz'osso .	»	6.580

(2004)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notai dall'esercizio

Con decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1983, in corso di registrazione alla Corte dei conti, i sottoindicati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limiti di età, con effetto dalla data a fianco di ciascuno di essi indicata in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37-39 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953:

1) Morini Guglielmo, esercente in Torino, dal 18 maggio 1983;
2) Nardiello Feliciantonio, esercente in Muro Lucano, distretto notarile di Potenza, dal 4 giugno 1983;
3) Parone Osvaldo, esercente in Cancelli, distretto notarile di Asti, dal 4 giugno 1983;
4) Melendez Michele, esercente in Casteltermini, distretto notarile di Agrigento, dall'8 giugno 1983;
5) De Facendis Mario, esercente in Viterbo, dal 16 giugno 1983;
6) Maranca Renato, esercente in Nocera Inferiore, distretto notarile di Salerno, dal 17 giugno 1983;
7) Prato Bartolomeo, esercente in Fossano, distretto notarile di Cuneo, dal 20 giugno 1983;
8) Pellegrino Giuseppe, esercente in Marsala, distretto notarile di Trapani, dal 23 giugno 1983;
9) Garbarino Edoardo, esercente in Sorbolo, distretto notarile di Parma, dal 28 giugno 1983;
10) Vetere Michele, esercente in Benevento, dal 30 giugno 1983.

(1976)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dall'Università di Venezia all'Università di Messina

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1982 registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1983, registro n. 15, foglio n. 380, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di chimica organica della facoltà di chimica industriale dell'Università di Venezia con il decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1970, n. 601, è attribuito, unitamente al titolare dott. Giuseppe Cimino alla cattedra di chimica organica prima del corso di laurea in chimica della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Messina.

(1962)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 8 novembre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fabbrica italiana Magneti Marelli, con sede in Milano e stabilimento in Crescenzago e Sesto S. Giovanni, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 4 ottobre 1982 al 3 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Bazzi G. e L., con sede in Casale Monferrato, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 14 dicembre 1981 al 13 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Bazzi G. e L., con sede in Casale Monferrato (Alessandria), è prolungata al 13 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio Universum di Castelbolognese (Ravenna), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° agosto 1981 al 1° febbraio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio Universum di Castelbolognese (Ravenna), è prolungata al 1° maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Renx Italia di Pomezia (Roma), è prolungata al 30 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Renx Italia di Pomezia (Roma) è prolungata al 29 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta « G.M.S. » s.a.s. di Vignale M.to (Alessandria) è prolungata al 20 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 novembre 1982, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Durst Phototechnik S.r.l. con stabilimento in Bressanone e sede in Bolzano, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 16 agosto 1982 al 13 febbraio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 novembre 1982, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Logan Electronics di Porto Recanati (Macerata), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 28 settembre 1981 al 28 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 novembre 1982, la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.E.A.ST. con sede in Torino, è prolungata al 7 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 novembre 1982, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mir Mar Plastica con sede in Savignano sul Rubicone (Forlì), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 23 giugno 1981 al 30 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 15 novembre 1982, la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Maglificio Buricco con sede e stabilimento in Bonate Sotto (Bergamo), è prolungata al 13 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 novembre 1982, la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. FA.PA.AS. New con sede in Seguro di Settimo Milanese (Milano), è prolungata al 29 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 novembre 1982, in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Annunziata di Ceccano (Frosinone), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 19 aprile 1982 al 17 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 novembre 1982, la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Legertex con sede e stabilimento in Torino, è prolungata al 30 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 novembre 1982, la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Legertex con sede e stabilimento in Torino, è prolungata al 29 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 novembre 1982, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Socama mense di Torino Servizio mensa aziendale presso le ditte committenti Fiat-Auto S.p.a. Lancia stabilimento di Chivasso (Torino), Verrone (Vercelli) e sede centrale di Torino, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 6 ottobre 1980 al 5 aprile 1981, limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 23 novembre 1982, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Socama mense di Torino Servizio mensa aziendale presso le ditte committenti Fiat-Auto S.p.a. Lancia stabilimento di Chivasso (Torino), Verrone (Vercelli) e sede centrale di Torino, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo fino al 5 luglio 1981, limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 24 novembre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Socama mense di Torino Servizio mensa aziendale presso le ditte committenti Fiat-Auto S.p.a. Lancia stabilimento di Chivasso (Torino), Verrone (Vercelli) e sede centrale di Torino, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo fino al 4 ottobre 1981, limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 24 marzo 1983, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italsider con sede legale in Genova ora Nuova Italsider S.p.a. con sede legale in Genova, Unità mineraria Isola d'Elba, è prolungata al 30 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 24 agosto 1977, n. 675.

(1979)

Provvedimenti concernenti il trattamento di pensionamento anticipato

Con decreto ministeriale 6 novembre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Colombiani Lusuco S.p.a., con sede in Portomaggiore (Ferrara) e stabilimento in Bologna, Portomaggiore (Ferrara), Codigoro e Alseno (Piacenza) che versino nelle ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è disposta l'ammissione al beneficio del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° giugno 1982 al 31 dicembre 1982.

Con decreto ministeriale 23 novembre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società Prodotti Alimentari e Dietetici con sede in Milano e stabilimenti in Milano, Abbiategrasso (Milano), Firenze, Gragnano (Piacenza) ed Intra (Novara) che versino nelle ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è disposta l'ammissione al beneficio del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 3 aprile 1982 al 31 dicembre 1982.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.V. Società Industrielle Valdotaine di Arnad (Aosta) che versino nelle ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è disposta l'ammissione al beneficio del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° settembre 1981 al 31 dicembre 1981.

Con decreto ministeriale 15 gennaio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Casa con sede in Roma che versino nelle ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è disposta l'ammissione al beneficio del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° ottobre 1982 al 31 dicembre 1982.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta I.R.E. Industrie Riunite Elettrodomestici S.p.a., stabilimento di Spini di Gardolo (Trento) che versino nelle ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è disposta l'ammissione al beneficio del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 4 novembre 1982 al 31 dicembre 1982.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.A. I.R.E. Industrie Riunite Elettrodomestici con sede in Biandronno (Varese) e stabilimento di Siena che versino nelle ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è disposta l'ammissione al beneficio del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° settembre 1982 al 31 dicembre 1982.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.R.E. Industrie Riunite Eurodomestici S.p.a. con sede in Biandronno, frazione Cassinetta (Varese) e stabilimenti in provincia di Varese che versino nelle ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è disposta l'ammissione al beneficio del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 28 ottobre 1982 al 31 dicembre 1982.

(1978)

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1983 è stata disposta la nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Co.In.Co.» Consorzio intersettoriale cooperativo a r.l., in Pieve di Cento (Bologna), composto dai signori:

Formentini dott. Luigi, presidente;
Papalini dott. Luciano e Scala Franco, membri.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1983 è stata disposta la nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Supercooper», Società cooperativa di consumo a r.l., in Pieve di Cento (Bologna), composto dai signori:

Corsi dott. Roberto, presidente;
Massicardi rag. Paolo e Carreggiari rag. Walter, membri.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1983 è stata disposta la nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «A.C.D. Allevatori coltivatori diretti» a r.l., in Pieve di Cento, (Bologna), composto dai signori:

D'Agata dott. Gaetano, presidente;
Mazzi Sauro e Zaccarini p.a. Dino, membri.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1983 è stata disposta la nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Market Fossolo» Società cooperativa a r.l. per quote, in Bologna, composto dai signori:

Pescini p.i. Antonio, presidente;
Calzolari dott. Giorgio e Orlandi dott.ssa Elisa, membri.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1983 è stata disposta la nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di produzione e lavoro «Klark» a r.l., in Pieve di Cento (Bologna), composto dai signori:

Marchesini dott.ssa Antonella, presidente;
Gori dott. Spallino e Alberghini Laura, membri.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1983 è stata disposta la nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa C.I.S.A. Cooperativa intercomunale servizi agricoli a r.l., in Pieve di Cento (Bologna), composto dai signori:

Dupuis Saviano dott.ssa Simonetta, presidente;
Nannetti Giuseppe e Gaggioli Erminio, membri.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1983 è stata disposta la nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa fra piccoli proprietari coltivatori diretti del comune di Pieve di Cento e zone limitrofe, in Pieve di Cento (Bologna), composto dai signori:

Valle dott.ssa Clelia, presidente;
Pirani rag. Andrea e Arcidiacono Santo, membri.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1983 è stata disposta la nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Vernicooper» a r.l., in Pieve di Cento (Bologna), composto dai signori:

Leggio avv. Giovanni, presidente;
Rosario dott. Pino e Campanini Giuseppe, membri.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1983 è stata disposta la nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Livornè» Cooperativa agricola a r.l., in Gaggio Montano (Bologna), composto dai signori:

Morgagni rag. Marcello, presidente;
Nucci rag. Giuseppe e Frascari p.i. Sergio, membri.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1983 è stata disposta la nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Agricola Pieve a r.l., in Pieve di Cento (Bologna), composto dai signori:

Gloria dott.ssa Matilde, presidente;
Cosi Fabio e Giacomelli Livio, membri.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1983 è stata disposta la nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa edilizia «Abit - Cooper» a r.l., in Pieve di Cento (Bologna), composto dai signori:

Cantarano Delia, presidente;
Malucci dott. Walter e Damiano avv. Giorgio, membri.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1983 è stata disposta la nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «C.G.C.» Centro grafico cooperativo a r.l., in Bologna, composto dai signori:

Casale dott. Giovanni, presidente;
Cantelli Celso e Livi dott. Giovanni, membri.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1983 è stata disposta la nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa di produzione e lavoro a r.l. «Sidernova», in Pieve di Cento (Bologna), composto dai signori:

Moreschini Stelio, presidente;
Barabino dott. Roberto e De Nunzio dott. Ugo, membri.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1983 è stata disposta la nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa di produzione a r.l. «Metalcooper», in Pieve di Cento (Bologna), composto dai signori:

Cantarano dott. Silvio, presidente;

Sabino dott. Silvano e Zizza Gianni, membri.

(1465)

Rettifica al decreto ministeriale 15 novembre 1982 concernente la messa in liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di produzione e lavoro «La Torre», in Venezia-Mestre.

Con decreto ministeriale 14 marzo 1983 è stato rettificato il decreto ministeriale 15 novembre 1982, con il quale la cooperativa di produzione e lavoro «La Torre», in Venezia-Mestre, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa, relativamente ai dati anagrafici del commissario liquidatore: rag. Ferrarese Gianni, nato a S. Donà di Piave il 5 luglio 1951 *e non* rag. Ferrase Gianni, nato a S. Donà di Piave il 5 maggio 1951.

(1882)

MINISTERO DEL TESORO

Abilitazione di azienda di credito

Si rende noto che, con provvedimento della Direzione generale del debito pubblico 15 marzo 1983, la Banca popolare della Murgia - Soc. coop. a r.l., in Altamura (Bari), è stata abilitata a compiere le operazioni su titoli di debito pubblico previste dall'art. 35 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343.

(1955)

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso di rettifica al decreto ministeriale 23 febbraio 1983 e alla circolare 10 marzo 1983, n. 2, concernenti il nuovo schema del conto consuntivo dei comuni e delle province. (Decreto e circolare pubblicati nella «Gazzetta Ufficiale» n. 78 del 21 marzo 1983).

Nel decreto ministeriale e nella circolare citati in epigrafe, devono essere apportate le seguenti modifiche:

a pag. 2183, al titolo IV, leggasi: «da trasferimenti di *capitale*», dove è scritto: «da trasferimenti di *capitali*»;

a pag. 2186, al titolo IV, leggasi: «da trasferimenti di *capitale*» dove è scritto «da trasferimenti di *capitali*»;

a pag. 2190, alla sezione VIII, leggasi: «*Azioni* ed interventi in campo economico», dove è scritto: «*Azione* ed interventi in campo economico»;

a pag. 2193, nella specificazione dell'asterisco (*), leggasi: «Motivi del verificarsi dei minori residui *attivi*», dove è scritto: «Motivi del verificarsi dei minori residui»;

a pag. 2194, al titolo IV, leggasi: «da trasferimenti di *capitale*», dove è scritto: «da trasferimenti di *capitali*»;

a pag. 2195, nella specificazione dell'asterisco (*), leggasi: «Motivi del verificarsi dei minori residui *passivi*», dove è scritto: «Motivi del verificarsi dei minori residui *attivi*»;

a pag. 2196, nella specificazione dell'asterisco (*), leggasi: «Motivi del verificarsi dei minori residui *passivi*», dove è scritto: «Motivi del verificarsi dei minori residui *attivi*»;

a pag. 2203, dopo la dicitura «Ai prefetti della Repubblica», si deve inserire la dicitura «Ai presidenti delle giunte regionali»;

a pag. 2204, al terzo comma del paragrafo 4, le parole: «e cioè del 10 marzo 1983», si intendono soppresse.

(1956)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Milano

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Milano, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 92-*bis*, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 5 maggio 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi di Milano, istituto di cibernetica, via Viotti 3/5, Milano, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 16 maggio 1983, ore 9,30;

seconda prova: 17 maggio 1983, ore 9,30.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Milano, facoltà di medicina veterinaria, gruppo di discipline n. 149, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 5 maggio 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi di Milano, istituto di anatomia patologica veterinaria e patologia aviare, via Celoria, 10, Milano, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 17 maggio 1983, ore 10.

seconda prova: 18 maggio 1983, ore 9,30.

(1915)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Perugia.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Perugia, facoltà di magistero, gruppo di discipline n. 32, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 9 luglio 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi di Perugia, istituto di filologia latina, via del Verzaro, 61, Perugia, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 28 aprile 1983, ore 9;

seconda prova: 29 aprile 1983, ore 9.

(1916)

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Roma.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Roma, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 103, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 5 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Roma, istituto di automatica, via Eudossiana, Roma, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 3 maggio 1983, ore 12;

seconda prova scritta: 4 maggio 1983, ore 12.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Roma, facoltà di lettere e filosofia, gruppo di discipline n. 42, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 5 maggio 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi di Roma, istituto di studi islamici, facoltà di lettere e filosofia, 1° piano città universitaria, Roma, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 27 aprile 1983, ore 8,30;
seconda prova scritta: 28 aprile 1983, ore 8,30.

(1989-1917)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Genova.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Genova, facoltà di lettere e filosofia, gruppo di discipline n. 37, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 giugno 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi di Genova, facoltà di lettere e filosofia, istituto di glottologia, via Balbi, 4, piano III, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 28 aprile 1983, ore 8,30;
seconda prova scritta: 9 maggio 1983, ore 8,30.

(1918)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico a due posti di ricercatore universitario presso l'Università « G. D'Annunzio » di Chieti.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi « G. D'Annunzio » di Chieti, facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 63, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 3 giugno 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi « G. D'Annunzio », facoltà di medicina e chirurgia, via dei Vestini, Chieti Scalo, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 5 maggio 1983, ore 8,30;
seconda prova scritta: 6 maggio 1983, ore 8,30.

(1990)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico a due posti di ricercatore universitario presso l'Università di Firenze.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Firenze, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 87, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 dell'11 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Firenze, istituto di fisica, largo E. Fermi, 2, Firenze, secondo il seguente calendario:

prima prova: 3 maggio 1983, ore 9;
seconda prova: 4 maggio 1983, ore 9.

(1991)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di conservatore nel ruolo organico dei conservatori dei musei delle scienze presso l'istituto di archeologia e storia dell'arte antica della facoltà di lettere e filosofia presso l'Università di Pisa.

Le prove d'esame del concorso pubblico, per esami ad un posto di conservatore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dei conservatori dei musei delle scienze presso l'istituto di archeologia e storia dell'arte antica della facoltà di lettere e filosofia presso l'Università di Pisa, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 23 agosto 1982, avranno luogo in Pisa presso la sede dell'istituto di archeologia e storia dell'arte antica, via Galvani n. 1, con il seguente diario:

18 aprile 1983, ore 9: prima prova scritta;
19 aprile 1983, ore 9: seconda prova scritta;
20 aprile 1983, ore 9: terza prova scritta;
16-17 maggio 1983, ore 10: prova orale.

(1944)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso il Politecnico di Milano.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso il Politecnico di Milano, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 91, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 5 maggio 1982 si svolgeranno presso il Politecnico, istituto di matematica (sesto piano edificio « La Nave »), secondo il seguente calendario:

prima prova: 2 maggio 1983, ore 9;
seconda prova: 3 maggio 1983.

(1987)

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Modena

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Modena, facoltà di economia e commercio, gruppo di discipline n. 16, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1983, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Modena, istituto economico-direzionale 70, via Giardini, 454, Modena, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 2 maggio 1983, ore 10;
seconda prova: 3 maggio 1983, ore 8.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Modena, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 85, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Modena, istituto di fisica, via Campi, 213/A, Modena, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 10 maggio 1983, ore 9,30;
seconda prova: 11 maggio 1983, ore 9,30.

(1988)

MINISTERO DELLA DIFESA

Avviso di rettifica al concorso a settecentocinquanta posti di operaio dello Stato nella categoria degli specializzati e qualificati nel ruolo delle lavorazioni per enti e stabilimenti della Difesa. (Concorso pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 76 del 18 marzo 1983).

Nel concorso citato in epigrafe, a pag. 2128, all'art. 1, prima colonna, dopo il concorso indetto per la regione Emilia-Romagna a quattro posti di operaio coloritore, verniciatore a spruzzo, specializzato, e prima del concorso ad un posto di operaio conduttore di gruppi elettrogeni di potenza superiore a 60 Kw, specializzato, riportato nella successiva pag. 2129, deve intendersi inserito il concorso a tre posti di operaio coloritore, verniciatore a spruzzo, qualificato.

Il concorso a due posti di operaio specializzato apparecchiatore di linee telegrafoniche, antenne radio e ponti radio, attrezzature di linee telegrafoniche, antenne radio e ponti radio in genere per la regione Sardegna, riportato a pag. 2136, deve intendersi indetto per la qualifica di attrezzatore di linee telegrafoniche, antenne radio e ponti radio, attrezzatore di linee telegrafoniche, antenne radio e ponti radio in genere.

Nello stesso decreto, a pag. 2139, prima riga, terza colonna, il numero dei posti messi a concorso per la regione Veneto per la qualifica di artificiere esplosivista, artificiere in genere, nella categoria degli specializzati deve intendersi 2, anziché 1.

(1986)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 85 del 28 marzo 1983, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

ENEA (ex CNEN) - Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a tredici posti di collaboratore tecnico professionale in prova.

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 27 dicembre 1982, n. **31.**

Modificazioni ed integrazioni di norme concernenti la classificazione ed i prezzi degli esercizi alberghieri e degli esercizi di affittacamere nonché gli interventi a sostegno della ricettività alberghiera.

(*Pubblicata nel suppl. ord. n.* 3 *al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 59 *del* 28 *dicembre* 1982)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modificazioni ed integrazioni alla legge provinciale 16 *novembre* 1981, *n.* 23: *« Disciplina degli esercizi alberghieri e degli esercizi di affittacamere ».*

Alla legge provinciale 16 novembre 1981, n. 23, con effetto dalla data di entrata in vigore della stessa sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:

1) all'art. 3:

a) al quinto comma:

dopo la parola « contigui » sono aggiunte le parole « o ubicati in uno stesso immobile o porzione di esso e »;

le parole « sia gestito unitariamente » sono sostituite dalle parole « sia contraddistinto dal conferimento in gestione unitaria della totale disponibilità degli appartamenti medesimi nonché dei locali, degli spazi e dei servizi comuni »;

dopo le parole « metri quadrati 1 per ogni posto letto » sono aggiunte le parole « od una cucina di almeno metri quadrati 8 con le caratteristiche previste dai regolamenti edilizi per i vani abitabili; »;

sono aggiunte le frasi: « Negli alberghi residenziali è data facoltà della somministrazione di alimenti e bevande. Nel caso della somministrazione della sola prima colazione, alla denominazione di "albergo residenziale" deve aggiungersi quella di "garni". »;

b) il sesto comma è sostituito dal seguente:

« In alternativa alla dizione "albergo" per gli esercizi alberghieri individuati al primo comma può essere adottata quella di "hotel" e, limitatamente agli esercizi classificati con almeno quattro stelle, quella di "grande albergo", "grand'hotel", "palace hotel" e "palace". »;

c) è aggiunto il seguente comma:

« Con effetto dal 1° gennaio 1983 il rilascio delle concessioni comunali riferite a strutture con destinazione alberghiera è subordinato all'ottenimento di visto della corrispondenza del progetto alla tipologia ed ai requisiti strutturali e funzionali previsti dal presente capo da parte del dirigente del servizio competente in materia di turismo. Il visto è rilasciato entro trenta giorni dalla presentazione della domanda ovvero della documentazione integrativa eventualmente richiesta. »;

2) all'art. 4:

a) al primo comma:

dopo le parole « superficie minima », sono inserite le parole « comprensiva degli spazi aperti sulle camere stesse con esclusione di quelli delimitati da serramenti anche mobili e »;

è aggiunta la seguente frase: « La frazione di superficie superiore a metri quadrati 0,50 è arrotondata all'unità. »;

b) il secondo comma è soppresso;

c) al terzo comma le parole « un bambino di età inferiore a sei anni » sono sostituite con le parole « un fanciullo di età inferiore a dodici anni e nel caso di comitive organizzate dalla scuola dell'obbligo. »;

d) all'ultimo comma le parole « e secondo » sono soppresse;

3) all'art. 5:

a) al primo comma le parole « i servizi igienici destinati ad uso comune di più camere » sono sostituite con le parole « le stanze da bagno destinate ad uso comune di più camere e di più appartamenti »;

b) al secondo comma:

dopo le parole « della presente legge » sono inserite le parole « e quando esista nell'esercizio alberghiero almeno una stanza da bagno ad uso comune dotata dei requisiti di cui al primo comma »;

è aggiunta la seguente frase: « la frazione di superficie superiore a metri quadrati 0,50 è arrotondata all'unità. »;

4) all'art. 9:

al punto 2) del terzo comma, dopo le parole « ad uso comune di più camere » sono inserite le parole « e di più appartamenti »;

5) all'art. 12:

a) al primo comma:

le date « 15 gennaio 1983 » e « 1° dicembre 1983 » sono sostituite con le seguenti: « 15 gennaio 1984 » e « 1° dicembre 1984 »;

la parola « unitamente » è sostituita con le parole « con la contestuale attestazione del sindaco della corrispondenza dei dati dichiarati »;

b) al secondo comma:

la date « 15 gennaio 1988 » è sostituita dalla data « 15 gennaio 1989 »;

sono aggiunte le seguenti frasi: « Entro la stessa data gli esercizi alberghieri predetti devono adeguare la cucina, il ristorante ed il bar a quanto previsto nelle tabelle *B. C. E* ed *F.* Si deroga dalla superficie minima stabilita al secondo comma dell'art. 5 nel caso di servizi igienici realizzati in base a concessione edilizia rilasciata in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge. »;

c) al terzo comma le parole « dall'ultimo comma dell'art. 2. » sono sostituite dalle parole « dal settimo comma dell'art. 3. »;

d) al quarto comma sono aggiunte le parole « per l'attribuzione dei livelli di classificazione superiori ad una stella. »;

e) al quinto comma:

la parola « esistenti » è sostituita con le parole « comprese in strutture ricettive classificate alberghiere »;

sono aggiunte le seguenti frasi: « La superficie minima di metri quadrati 12 è consentita anche per le camere a due letti destinate, in base a concessione edilizia rilasciata in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge, all'ospitalità alberghiera. La frazione di superficie superiore a metri quadrati 0,50 è arrotondata all'unità. »;

f) fra il quinto ed il sesto comma è inserito il seguente nuovo comma:

« Nel caso di esercizi alberghieri esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge che venissero trasformati in alberghi residenziali, si applicano le prescrizioni e le deroghe di cui ai precedenti secondo, terzo e quinto comma e del secondo comma dell'art. 5. »;

g) al sesto comma:

le date « 30 novembre 1983 » e « 15 gennaio 1983 » sono sostituite dalle date « 30 novembre 1984 » e « 15 gennaio 1984 »;

la frase: « Nel suddetto periodo non saranno attuate modifiche di classificazione in relazione al mutamento delle condizioni a suo tempo accertate. » è sostituita dalla seguente frase: « Dal 1° luglio 1983 non saranno attuate modifiche di classificazione in relazione al mutamento delle condizioni a suo tempo accertate. »;

h) all'ultimo comma sono aggiunte le parole « ed ogni altra norma incompatibile con la legge stessa. »;

6) all'art. 15:

all'ultimo comma sono aggiunte le frasi: « e pertanto non è soggetta agli obblighi previsti dal presente capo e dagli articoli 108 e 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e suc-

cessive modificazioni, ma alla disciplina propria delle locazioni immobiliari. Ai fini del presente comma è considerato mobilio l'insieme fisso dell'arredamento e dell'attrezzatura delle camere e degli appartamenti, ivi compresi gli elementi minuti, quali lenzuola, coperte, posateria, stoviglieria, pentolame ed analoghi. In ogni caso l'erogazione di acqua calda e fredda, riscaldamento, gas, energia elettrica, telefono non configura prestazione di servizio di alloggio ai sensi del primo comma.»;

7) all'art. 23:

a) al primo comma:

le date «15 gennaio 1983» e «1° dicembre 1983» sono sostituite dalle date «15 gennaio 1984» e «1° dicembre 1984»;

la parola «unitamente» è sostituita con le parole «con la contestuale attestazione del sindaco della corrispondenza dei dati dichiarati»;

b) al secondo comma:

la data «1° dicembre 1983» è sostituita dalla data «1° dicembre 1984»;

è aggiunta la seguente frase: «Si deroga peraltro dalla superficie minima stabilita al secondo comma dell'art. 5 nel caso di servizi igienici realizzati in base a concessione edilizia rilasciata in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge.»;

c) al terzo comma:

la parola «esistenti» è sostituita con le parole «comprese in strutture ricettive classificate affittacamere»;

è aggiunta la seguente frase: «La frazione di superficie superiore a metri quadrati 0,50 è arrotondata all'unità.»;

d) fra il terzo ed il quarto comma è inserito il seguente comma:

«Gli esercizi di affittacamere esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge che disponendo di più di 8 camere da letto destinate agli ospiti non possiedono, peraltro, i requisiti necessari per l'attribuzione di classifica alberghiera ai sensi del precedente capo, vengono classificati affittacamere in deroga al numero delle camere di cui al primo comma dell'art. 15.»;

e) al quarto comma le date «30 novembre 1983» e «15 gennaio 1983» sono sostituite dalle date «30 novembre 1984» e «15 gennaio 1984»;

f) al quinto comma la data «30 novembre 1983» è sostituita dalla data «30 novembre 1984»;

g) all'ultimo comma sono aggiunte le parole «ed ogni altra norma incompatibile con la presente legge.»;

8) all'art. 24:

a) al primo comma:

alla lettera c) le parole «la pensione e la mezza pensione» sono sostituite con le parole «la pensione, la mezza pensione ed il pernottamento con prima colazione»;

alla lettera c) dopo le parole «alla prima colazione e di un pasto.» è aggiunta la frase: «Per "pernottamento con prima colazione" si intende il servizio di alloggio e di somministrazione della prima colazione.»;

alla lettera c) le parole «Qualora la "pensione" o la "mezza pensione" siano prestate» sono sostituite con le parole «Qualora la "pensione", la "mezza pensione" od il "pernottamento con prima colazione" siano prestati»;

b) al terzo comma sono aggiunte le seguenti frasi: «Nei casi previsti dal secondo comma dell'art. 4 per il letto aggiunto deve essere applicato un prezzo non superiore al 50 per cento di quello dichiarato ai sensi della lettera a) del primo comma, mentre per il letto aggiunto nell'appartamento deve essere applicata una riduzione del 50 per cento sul quoziente derivante dalla divisione del prezzo dichiarato ai sensi della lettera b) del primo comma per il numero dei letti autorizzati nell'appartamento medesimo. Nei casi di letto aggiunto ai sensi del secondo comma dell'art. 4 sul trattamento di "pensione", "mezza pensione" e di "pernottamento con prima colazione" deve essere applicata una riduzione non inferiore al 10 per cento.»;

c) al settimo comma è aggiunta la seguente frase: «La proposta dell'associazione degli albergatori, riferita all'intero arco annuale, deve essere presentata entro il 30 aprile di ogni anno.»;

9) all'art. 25:

al secondo comma le frasi «In essi è compresa l'imposta sul valore aggiunto ed esclusa l'imposta di soggiorno. L'imposta di soggiorno può essere compresa nel prezzo qualora ne venga fatta espressa menzione in tabella.» sono sostituite dalla seguente: «Da essi sono escluse l'imposta sul valore aggiunto e l'imposta di soggiorno.»;

10) all'art. 28:

alla lettera e) le parole «della "mezza pensione" e della "pensione"» sono sostituite con le parole «della "pensione", della "mezza pensione" e del "pernottamento con prima colazione"»;

11) all'art. 29:

alla lettera d) del secondo comma le parole «della "mezza pensione" e della "pensione"» sono sostituite con le parole «della "pensione", della "mezza pensione" e del "pernottamento con prima colazione"»;

12) all'art. 32:

a) al primo comma le date «1983» e «30 novembre 1983» sono sostituite con le date «1984» e «30 novembre 1984»;

b) al secondo comma i periodi «1° dicembre 1983-30 aprile 1984 e 1° maggio 1984-30 novembre 1984» nonché le date «30 aprile 1983 e 30 novembre 1983» sono sostituite dai periodi «1° dicembre 1984-30 aprile 1985 e 1° maggio 1985-30 novembre 1985» e dalle date «30 aprile 1984 e 30 novembre 1984»;

c) all'ultimo comma:

la data «1° dicembre 1983» è sostituita dalla data «1° dicembre 1984»;

sono aggiunte le parole «ed ogni altra norma incompatibile con il presente capo.»;

13) all'art. 33:

a) al secondo comma le parole «e di "mezza pensione".» sono sostitute con le parole «, di "mezza pensione" e di "pernottamento con prima colazione".»;

b) al terzo comma le parole «Per "pensione" e per "mezza pensione"» sono sostituite con le parole «Per "pensione", "mezza pensione" e "pernottamento con prima colazione"»;

14) all'art. 36:

a) al primo comma la data «30 novembre 1983» è sostituita dalla data «30 novembre 1984»;

b) al secondo comma le date «1° dicembre 1983» e «30 settembre 1983» sono sostituite dalle date «1° dicembre 1984» e «30 settembre 1984»;

c) all'ultimo comma:

la data «1° dicembre 1983» è sostituita dalla data «1° dicembre 1984»;

sono aggiunte le parole «ed ogni altra norma incompatibile con il presente capo.»;

15) all'art. 38:

alla lettera a) sono aggiunte le parole «salvo il caso previsto dal quarto comma dell'art. 23;»;

16) all'art. 39:

al primo comma è aggiunta la seguente lettera:

«f) non applica le riduzioni previste ai commi terzo e quarto dell'art. 24;»;

17) all'art. 40:

al primo comma è aggiunta la seguente lettera:

«d) non applica le riduzioni previste ai commi terzo e quarto dell'art. 24;»;

18) alla tabella A:

a) i numeri «20, 30 e 40» relativi alle dimensioni minime espresse in camere per i livelli di classificazione rispettivamente corrispondenti a due, tre e quattro stelle vanno sostituiti con i seguenti numeri «15, 20 e 30»;

b) i numeri «70, 111, 183 e 227» riguardanti i requisiti obbligati relativi ai livelli di classificazione corrispondenti rispettivamente a due, tre, quattro e cinque stelle vanno sostituiti con i seguenti numeri «66, 108, 182 e 228»;

c) i numeri «109 e 161» riguardanti i requisiti obbligati al terzo e quarto livello di classificazione degli alberghi residenziali vanno sostituiti con i seguenti numeri «106 e 160»;

19) alla tabella *B*:

1) alla nota (8) dopo la parola « riscaldamento », la parola « centralizzato » va soppressa;

2) la dizione della nota (10) va sostituita dalla seguente: « Si deroga dall'obbligo dell'aria condizionata (voce 2.09) per gli esercizi alberghieri esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge. »;

3) va aggiunta la seguente nota:

« (12) Si deroga dall'obbligo della chiamata di allarme in tutti i servizi (bagni e gabinetti) privati e comuni (voce 2.07) per gli esercizi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge. »;

4) in corrispondenza della sottovoce 1.062 nella colonna 7 va inserito il numero « 4 »;

5) nella sottovoce 1.131 dopo la parola « minibar » la lettera « e » va sostituita dalla lettera « o »;

6) alle sottovoci 1.184 e 1.185 dopo la scritta « (5) » e « (4) » inserire le seguenti parole: « aggiungere punti »;

7) alla voce 2.02 sostituire le sottovoci 2.021, 2.022, 2.023, 2.024 e 2.025 nonché i numeri indicati a fianco di ciascuna con le seguenti sottovoci e numeri:

2.021 il 100% (5)	30 ed inserendo il numero 30 nelle colonne 2, 4, 6, 8 e 9
2.022 almeno il 90% (4)	25 ed inserendo il numero 25 nelle colonne 2, 4, 6 e 7
2.023 almeno il 70% (3)	20 ed inserendo il numero 20 nelle colonne 2, 4 e 5
2.024 almeno il 40% (2)	10 ed inserendo il numero 10 nelle colonne 2 e 3
2.025 almeno il 25%	5 ed inserendo il numero 5 nella colonna 2
2.026 almeno il 5%	1 ed inserendo il numero 1 nella colonna 2

8) sostituire le sottovoci 2.041, 2.042 e 2.043 nonché i numeri indicati a fianco di ciascuna con le seguenti sottovoci e numeri:

2.041 uno per piano (5)	4 ed inserendo il numero 4 nelle colonne 2, 4, 6, 8 e 9
2.042 uno ogni 8 posti letto non serviti da locale da bagno privato, con il minimo di uno ogni due piani (4)	3 ed inserendo il numero 3 nelle colonne 2, 4, 6 e 7
2.043 uno ogni 12 posti letto non serviti da locale da bagno privato, con il minimo di un locale da bagno completo per tutto l'esercizio (1) (2) (3)	1 ed inserendo il numero 1 nelle colonne 1, 3 e 5

9) alla voce 2.07 aggiungere la nota « (12) »;

10) alla voce 2.08 eliminare la parola « centralizzato »;

11) alla sottovoce 2.112 eliminare la nota « (2) » e spostare il numero « 2 » dalla colonna 3 alla colonna 4;

12) alla sottovoce 2.126 nella seconda colonna è eliminato il numero « 1 »;

13) sostituire il testo della sottovoce 2.221 con il seguente: « una sala per uso comune (che può coincidere con la sala ristorante) di superficie complessiva non inferiore a mq 1 per ognuno dei primi 50 posti letto e di mq 0,50 per ognuno degli ulteriori posti letto (1) »;

14) integrare l'« Avvertenza » della tabella *B* con la seguente frase: « La voce obbligata per un determinato livello di classificazione può essere sostituita con altra voce fungibile sostanzialmente uguale. »;

20) alla tabella *C*:

1) alla nota (2) eliminare la parola « centralizzato »;

2) il testo della nota (7) va sostituito con il seguente: « Si deroga dall'obbligo dell'aria condizionata (voce 2.09) per gli esercizi alberghieri esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge che in base alla medesima vengono considerati "albergo residenziale". »;

3) va aggiunta la seguente nota:

« (9) Si deroga dall'obbligo della chiamata di allarme in tutti i servizi (bagni e gabinetti) privati e comuni (voce 2.07) per gli esercizi alberghieri esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge che in base alla medesima vengono considerati "albergo residenziale". »;

4) alle sottovoci 1.184 e 1.185 dopo la scritta « (5) » e « (4) » aggiungere le seguenti parole « aggiungere punti »;

5) alla voce 1.20 la parola « sciuma » è sostituita dalla parola « schiuma »;

6) alla sottovoce 2.031 il numero « 10 » della colonna 6 è soppresso;

7) alla sottovoce 2.032 il numero « 6 » della colonna 6 è soppresso;

8) sostituire la voce 2.04 ed il numero 4 indicato a fianco della medesima con la seguente voce e sottovoci:

2.04 Locali da bagno comuni completi (1)

2.041 uno per piano (5)	4 ed inserendo il numero 4 nelle colonne 2, 4 e 5
2.042 uno ogni due piani (4)	3 ed inserendo il numero 3 nelle colonne 2 e 3
2.043 un locale da bagno completo per tutto l'esercizio (3)	1 ed inserendo il numero 1 nella colonna 1

9) alla voce 2.07 dopo le parole « privati e comuni » inserire la seguente scritta « (9) »;

10) alla voce 2.08 dopo la parola « Riscaldamento » eliminare la parola « centralizzato »;

11) alla sottovoce 2.112 nella prima colonna va inserito il numero « 2 »;

12) alla sottovoce 2.151 nella colonna 6 è aggiunto il numero « 5 »;

13) alla sottovoce 2.153 nelle colonne 4 e 6 è aggiunto il numero « 2 »;

14) alla sottovoce 2.171 nella colonna 6 è inserito il numero « 5 »;

15) alla sottovoce 2.191 nella colonna 6 è inserito il numero « 8 »;

16) alla sottovoce 2.192 nella colonna 6 è inserito il numero « 6 »;

17) alla sottovoce 2.193 nella colonna 6 è inserito il numero « 4 »;

18) alla sottovoce 2.194 nella colonna 6 è inserito il numero « 2 »;

19) alla voce 2.21 nella colonna 6 è inserito il numero «8»;

20) il testo della sottovoce 2.221 va sostituito con il seguente: « una sala per uso comune (esclusa l'eventuale sala ristorante) di superficie complessiva non inferiore a mq 1 per ognuno dei primi 50 posti letto e di mq 0,50 per ognuno degli ulteriori posti letto (3) »;

21) alla sottovoce 2.224 nella colonna 6 è inserito il numero « 5 »;

22) alla sottovoce 2.225 nella colonna 6 è inserito il numero « 6 »;

23) alla sottovoce 2.226 nella colonna 6 è inserito il numero « 8 »;

24) alla sottovoce 2.227 nella colonna 6 è inserito il numero « 11 »;

25) alla sottovoce 2.228 nella colonna 6 è inserito il numero « 15 »;

26) alla sottovoce 3.051 nella colonna 6 il numero « 1 » è sostituito dal numero « 12 »;

27) integrare l'« Avvertenza » della tabella *C* con la seguente frase:

« La voce obbligata per un determinato livello di classificazione può essere sostituita con altra voce fungibile sostanzialmente uguale. »;

21) alla tabella *D*:

alla seconda e prima categoria sostituire le parole « riscaldamento (°°) in tutte le camere a termosifone o elettrico » con le seguenti « riscaldamento (°°) in tutte le camere con qualsiasi sistema »;

22) alla tabella *E*:

1) al punto 1) delle cinque e quattro stelle sopprimere le parole « Disponibilità di carrelli per antipasti e vivande. »;

2) al punto 2) delle cinque stelle alle parole « Impianto telefonico urbano ed interurbano con cabina » aggiungere le seguenti « che può essere lo stesso in dotazione all'esercizio alberghiero. »;

3) al punto 2) delle quattro e tre stelle alle parole « Impianto telefonico urbano ed interurbano » aggiungere le seguenti «che può essere lo stesso in dotazione all'esercizio alberghiero.»;

4) al punto 6) delle cinque e quattro stelle sostituire le parole « Servizio di guardaroba. » con la seguente « Guardaroba. »;

23) alla tabella *F*:

1) al punto 2) delle cinque stelle alle parole « Impianto telefonico urbano ed interurbano con cabina » aggiungere le seguenti « che può essere lo stesso in dotazione all'esercizio alberghiero. »;

2) al punto 2) delle quattro e tre stelle alle parole « Impianto telefonico urbano ed interurbano » aggiungere le seguenti « che può essere lo stesso in dotazione all'esercizio alberghiero. »;

3) al punto 2) delle due stelle alla parola « Telefono » aggiungere le seguenti parole « che può essere lo stesso in dotazione all'esercizio alberghiero. »;

4) al punto 5) delle cinque e quattro stelle sostituire le parole « Specialità di ottima pasticceria e simili » con le seguenti « Assortimento sufficientemente variato di pasticceria e simili. »;

5) al punto 6) delle cinque e quattro stelle sostituire le parole « Servizio di guardaroba. » con la seguente « Guardaroba. ».

Art. 2.

Modificazioni ed integrazioni alla legge provinciale 22 dicembre 1980, n. 41: « Interventi per la riqualificazione ed il potenziamento della ricettività alberghiera ».

Alla legge provinciale 22 dicembre 1980, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:

1) all'art. 4:

al secondo comma il secondo alinea è sostituito dal seguente:

« — pertinenze da realizzare all'interno dell'area in proprietà e comunque non oltre il limite dei 50 metri dall'albergo o dal rifugio alpino — ivi comprese le dotazioni civili ed igienico-sanitarie — ed impianti complementari che insistano sull'area medesima quali autorimesse, piscine, saune, tennis, strutture ricreative e di svago in genere; »;

2) all'art. 5:

a) al primo comma le parole « eserciti o intenda esercitare attività alberghiera in edifici di sua proprietà » sono sostituite dalle parole « attui o intenda attuare iniziative alberghiere in edifici di sua proprietà ed iniziative in rifugi alpini »;

b) l'ultimo comma è così integrato: « Nel caso di acquisto in regime di comunione familiare, l'ammissione alle agevolazioni viene estesa, con effetto dall'1 gennaio 1981, al coniuge, previa specifica domanda dello stesso. »;

3) all'art. 7:

all'ultimo comma la cifra di « L. 40.000.000 » è sostituita con la seguente « L. 60.000.000 »;

4) all'art. 8:

a) alla lettera *a*) la cifra di « L. 40.000.000 » è sostituita con la seguente « L. 60.000.000 »;

b) alla lettera *b*) dopo la parola « alberghi » sono inserite le parole « e rifugi alpini »;

5) all'art. 9:

al primo comma il numero « 10 » è soppresso;

6) all'art. 10:

a) il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Non possono inoltre essere accolte domande per alberghi residenziali, nonché per alberghi non residenziali nei quali i posti letto in appartamenti forniti di autonoma cucina siano in percentuale superiore al 30 per cento del totale dei posti letto. »;

b) al quarto comma le parole « , nonché all'assolvimento degli adempimenti prescritti » sono sostituite dalle parole « . L'avvenuto inizio dei lavori deve essere documentato mediante dichiarazione del sindaco. »;

7) all'art. 18:

a) al primo comma sono soppresse le parole « fino al 1982 »;

b) al primo comma è aggiunto il seguente alinea:

« — operatori pubblici e privati per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e l'ammodernamento di stabilimenti balneari soggetti a specifica licenza di pubblica sicurezza con esclusione degli arredamenti. »;

c) al secondo comma le parole « con la presente legge » sono sostituite con le parole « per l'applicazione della presente legge »;

8) all'art. 20:

all'ultimo comma dopo le parole « e successive modificazioni, » sono inserite le parole « e anche quelle che non siano accolte a carico dell'esercizio sul quale sono state presentate ».

Art. 3.

Norme transitorie e finali

Ai fini dell'attivazione come esercizi alberghieri di immobili realizzati con destinazione alberghiera anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge ai proprietari di detti immobili può essere concesso, in deroga a quanto previsto all'art. 8 della legge provinciale 22 dicembre 1980, n. 41, il contributo di cui alla lettera *b*) dell'articolo medesimo anche su spese di arredamento ed attrezzature superiori a L. 40.000.000, purché posteriori all'1 gennaio 1982. Il contributo è concesso a carico del corrispondente fondo stanziato per l'esercizio finanziario 1983 su domanda presentata entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e con le modalità di cui agli articoli 15 e 17, secondo alinea, della legge provinciale 22 dicembre 1980, n. 41, prescindendo da quanto stabilito negli articoli 2 e 3 della medesima legge provinciale.

In deroga a quanto stabilito nei commi secondo e quarto dell'art. 10 della legge provinciale 22 dicembre 1980, n. 41, come modificata con la presente legge possono essere ammesse domande anche per le iniziative previste dalla lettera *b*) del numero 7) del precedente art. 2 già avviate o realizzate, purché l'inizio dei lavori risulti, da dichiarazione del sindaco, posteriore al 1° gennaio 1982. In tal caso le domande di contributo devono essere presentate entro il 30 giugno 1983.

Fino all'entrata in vigore della disciplina dei prezzi degli esercizi alberghieri di cui alla legge provinciale 16 novembre 1981, n. 23, come modificata con la presente legge ed allo scopo di favorire le esigenze del turismo invernale del Trentino, il termine per la presentazione della denuncia dei prezzi, ai sensi della legge 26 marzo 1936, n. 526, e successive modificazioni, è fissato alla data del 15 settembre 1983. I prezzi denunciati hanno validità dal successivo 1° dicembre e fino al 30 novembre dell'anno 1984.

Il primo comma dell'art. 30 della legge provinciale 4 agosto 1977, n. 15, e successive modificazioni, viene sostituito dal seguente:

« A partire dall'anno 1984 con effetto sulle domande presentate posteriormente al 1° gennaio 1983, a favore dei comuni, loro consorzi o aziende municipali nonché degli altri operatori pubblici e privati — proprietari, usufruttuari o gestori di campeggi —, possono essere concessi contributi in conto capitale o pluriennali per ogni iniziativa da realizzare all'interno degli allestimenti disciplinati dalla presente legge.

Il primo comma dell'art. 32 della legge provinciale 4 agosto 1977, n. 15, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« La domanda per la concessione del contributo contenente, fra l'altro, le indicazioni relative alla data di ultimazione dei lavori, va presentata al servizio del turismo corredata dalla seguente documentazione:

1) copia dell'autorizzazione all'allestimento rilasciata in base agli articoli 4 e 10;

2) progetto esecutivo delle acquisizioni delle opere da realizzare con evidenziati gli estremi catastali relativi ai terreni ed alle opere oggetto di contributo;

3) computo metrico estimativo dettagliato della spesa. Per importi superiori a quello stabilito con l'art. 15 della legge provinciale 22 dicembre 1975, n. 54, e successive modificazioni, sul computo e sul progetto di cui al numero 2) deve essere sentito il sottocomitato di cui allo stesso art. 15, numero 2), della medesima legge provinciale. ».

Il terzo comma dell'art. 32 della legge provinciale 4 agosto 1977, n. 15, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Per gli anni 1984 e seguenti le domande di contributo dovranno essere presentate entro il 30 giugno di ogni anno immediatamente precedente. Le domande che non sono accolte a carico dell'esercizio sul quale sono state presentate possono, ai fini concessivi delle agevolazioni, essere considerate per non più di tre esercizi successivi. ».

Sono abrogate le seguenti disposizioni:

il secondo comma dell'art. 10 della legge provinciale 4 agosto 1977, n. 15, e successive modificazioni;

il secondo comma dell'art. 11 della legge provinciale 4 agosto 1977, n. 15, e successive modificazioni;

l'art. 33 della legge provinciale 4 agosto 1977, n. 15, e successive modificazioni.

Il termine di cui all'ultimo comma dell'art. 9 della legge provinciale 31 gennaio 1978, n. 11, già stabilito con deliberazioni della giunta provinciale assunte anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, è fissato al 31 dicembre 1984.

Il limite di spesa previsto al secondo comma dell'art. 15 della legge provinciale 22 dicembre 1975, n. 54, e successive modificazioni, come elevato con il secondo comma dell'art. 54 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 8, è ulteriormente elevato a L. 60.000.000.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 27 dicembre 1982

MENGONI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

LEGGE PROVINCIALE 27 dicembre 1982, n. 32.

Disciplina e regolamentazione dell'attività dei tassidermisti ed imbalsamatori.

(*Pubblicata nel suppl. ord. n.* 3 *al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 59 *del* 28 *dicembre* 1982)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'esercizio in qualunque forma e a qualunque fine dell'attività di tassidermia ed imbalsamazione è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione da parte della giunta provinciale previo parere della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento.

Art. 2.

La camera di commercio, prima di esprimere il parere di cui al precedente art. 1, deve far sottoporre l'interessato ad un esame nel quale il medesimo deve dimostrare di possedere buona conoscenza faunistica e di essere esperto delle tecniche della tassidermia e della imbalsamazione.

Sono esclusi dall'esame coloro che all'entrata in vigore della presente legge siano già iscritti alla camera di commercio e all'albo delle imprese artigiane per l'attività di imbalsamatore e tassidermista.

A tal fine, all'inizio di ogni quinquennio, viene costituita con deliberazione della giunta camerale un'apposita commissione composta:

da un rappresentante del museo tridentino di scienze naturali presidente;

da un rappresentante del comitato provinciale della caccia membro;

da un esperto in materia di tassidermia e imbalsamazione membro;

da un rappresentante designato dalle associazioni protezionistiche maggiormente rappresentative membro;

da un funzionario camerale, con funzioni di membro-segretario.

Art. 3.

E' consentita l'imbalsamazione esclusivamente di esemplari appartenenti:

a) alla fauna selvatica indigena oggetto di caccia, purché catturata nel pieno rispetto di tutte le norme venatorie vigenti;

b) alla fauna esotica, purché l'abbattimento e l'importazione o, comunque, l'impossessamento siano avvenuti in conformità alla legislazione vigente in materia e non si tratti di specie protette nei paesi di origine dagli accordi internazionali;

c) alla fauna domestica.

E' inoltre consentita l'imbalsamazione, negli stessi limiti in cui ne è permessa l'uccisione, di tutti gli animali di cui sia comprovata la provenienza da allevamenti conformi alle disposizioni in materia e regolarmente autorizzati quando un'autorizzazione sia richiesta.

Art. 4.

Il tassidermista o imbalsamatore deve annotare giornalmente in apposito registro, fornito dall'amministrazione provinciale, tutti i dati relativi agli animali consegnatigli o che comunque vengano in suo possesso anche temporaneo, con particolare riferimento alla specie e provenienza di ogni esemplare. Dovranno essere inoltre indicate le generalità del possessore dell'animale e le circostanze nelle quali l'imbalsamatore ne è venuto altrimenti in possesso.

Art. 5.

All'atto della presentazione della richiesta di autorizzazione l'interessato dovrà specificatamente indicare tutti gli animali, vivi, morti o già preparati, a qualsiasi titolo posseduti.

Il tassidermista o imbalsamatore dovrà apporre su tutti gli animali preparati o comunque consegnati al cliente o posti in circolazione dopo l'approvazione della presente legge un'etichetta saldamente fissata con l'indicazione del proprio nome, del numero dell'autorizzazione, della data di preparazione e del numero di riferimento del registro di cui all'art. 4.

Art. 6.

Il tassidermista o imbalsamatore deve consentire in ogni momento agli incaricati della sorveglianza di cui al successivo art. 8 l'ispezione dei locali adibiti all'esercizio dell'attività, a deposito degli animali preparati o da preparare.

Art. 7.

L'esercizio a qualunque titolo della tassidermia o imbalsamazione senza l'apposita autorizzazione è punito per ogni capo rilevato con una sanzione amministrativa da L. 500.000 a lire 1.000.000.

La violazione di ogni altro obbligo di cui alla presente legge, o alle prescrizioni eventualmente contenute nell'autorizzazione, è punita, oltre che con la sospensione o revoca dell'autorizzazione, con la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 200.000 per ogni esemplare cui la violazione si riferisce.

E' fatta comunque salva l'applicazione delle sanzioni, prevista dalla vigente legislazione sia statale sia provinciale con particolare riguardo alle norme venatorie e a quelle del codice penale in tema di ricettazione.

Art. 8.

Sono incaricati dell'osservanza della presente legge gli organi di sicurezza pubblica, nonché gli organi di polizia forestale, di vigilanza sulla caccia e sulla pesca, gli organi di polizia locale, i custodi forestali dei comuni e dei loro consorzi e gli agenti giurati designati dai comuni, loro consorzi, nonché da enti ed associazioni che abbiano per fine istituzionale la protezione della natura, del paesaggio e dell'ambiente, su autorizzazione della giunta provinciale.

Gli agenti giurati debbono possedere i requisiti determinati dall'art. 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e prestare giuramento davanti al pretore.

Art. 9.

Delle violazioni di cui all'art. 7 deve essere redatto apposito verbale.

Copia di esso deve essere immediatamente consegnata al trasgressore; ove ciò non fosse possibile, o venisse opposto rifiuto, sarà provveduto entro dieci giorni al suo invio a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'originale del verbale è trasmesso dal verbalizzante al servizio provinciale cui sono attribuiti gli affari in materia di caccia, che determina la somma dovuta per l'infrazione e ne dà comunicazione al trasgressore con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

La sanzione amministrativa deve essere assolta entro trenta giorni mediante versamento al tesoriere della provincia della somma indicata nella comunicazione.

Art. 10.

Quando non sia stato effettuato il pagamento ai sensi dell'articolo precedente, il dirigente del servizio provinciale cui sono attribuiti gli affari in materia di caccia, se ritiene fondato l'accertamento e sentito l'interessato ove questi ne abbia fatto richiesta entro quindici giorni dalla contestazione o dal ricevimento del verbale a mezzo posta, ingiunge all'obbligato, con apposito atto da notificarsi a mezzo lettera raccomandata con ricevuto di ritorno, di pagare entro trenta giorni dalla notificazione la somma dovuta, maggiorata della metà.

L'ingiunzione costituisce titolo esecutivo.

Contro di essa l'interessato, entro il termine prefissato per il pagamento, può ricorrere dinanzi al pretore del luogo in cui è stata accertata l'infrazione.

Art. 11.

Le somme riscosse ai sensi degli articoli 9 e 10 saranno introitate nel bilancio della provincia.

Art. 12.

Nulla è innovato per quanto riguarda le norme da osservare da parte di chi esercita l'attività di cui al precedente art. 1 in relazione alla legge 11 giugno 1971, n. 426, e alla legge provinciale 12 dicembre 1977, n. 34.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 27 dicembre 1982

MENGONI

Visto: *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

LEGGE PROVINCIALE 27 dicembre 1982, n. 33.
Disposizioni varie in materia di agricoltura.

(*Pubblicata nel suppl. ord. n.* 3 *al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 59 *del 28 dicembre* 1982)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

APPROVAZIONE DELL'ACCORDO CONCERNENTE LA COSTITUZIONE, GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DEL « CONSORZIO INTERREGIONALE PER LA FORMAZIONE DEI DIVULGATORI AGRICOLI - C.I.F.D.A. ».

Art. 1.
Approvazione dell'accordo

E' approvato l'accordo, allegato alla presente legge, tra la provincia autonoma di Trento e le regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna e la provincia autonoma di Bolzano per l'istituzione del « Consorzio interregionale per la formazione dei divulgatori agricoli - C.I.F.D.A. » in applicazione del regolamento C.E.E. n. 270 del 6 febbraio 1979 relativo allo sviluppo della divulgazione agricola in Italia.

Eventuali modificazioni al suddetto accordo, previa intesa tra gli enti consorziati, sono approvate con legge provinciale.

Art. 2.

Designazione dei rappresentanti della provincia

Alla nomina dei rappresentanti effettivi e supplenti della provincia autonoma di Trento nel consiglio generale del consorzio provvede la giunta provinciale.

Art. 3.
Quota di adesione ed assegnazione dei finanziamenti

Gli oneri per il conferimento della quota di adesione e per l'assegnazione dei finanziamenti al C.I.F.D.A. previsti dall'art. 15 dell'accordo di cui all'art. 1, sono posti a carico dello stanziamento relativo all'autorizzazione di spesa per l'art. 40 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, quali spese previste dalla lettera *b*) del medesimo art. 40.

Art. 4.
Comitato per il coordinamento della sperimentazione e dell'assistenza tecnica

Al fine di indirizzare la sperimentazione applicata in agricoltura, di collegare con la stessa l'attività dimostrativa e di coordinare il servizio di assistenza tecnica in agricoltura è istituito presso l'assessorato cui è affidata la materia dell'agricoltura un comitato di coordinamento.

Il comitato dà pareri e formula proposte sulle iniziative di sperimentazione, di dimostrazione e di assistenza tecnica previste nei programmi di attività dei vari enti ed organismi che istituzionalmente svolgono tali compiti nell'ambito provinciale. Copia dei provvedimenti adottati dal comitato di coordinamento è trasmessa per conoscenza alla commissione legislativa provinciale competente.

Il comitato è composto:

dall'assessore al quale è affidata la materia dell'agricoltura, con funzioni di presidente, o suo delegato;

da tre funzionari dell'assessorato provinciale cui è affidata la materia dell'agricoltura, di cui uno con funzioni di vicepresidente;

dal direttore dell'ente per lo sviluppo dell'agricoltura trentina;

dal direttore della stazione sperimentale agraria forestale di S. Michele all'Adige;

dal direttore dell'istituto sperimentale per l'assestamento forestale e per l'alpicoltura;

dal direttore della sezione operativa di Trento dell'istituto sperimentale per la frutticoltura;

dal direttore del laboratorio di analisi dell'istituto provinciale agrario di S. Michele all'Adige;

da un rappresentante, designato dalla rispettiva organizzazione cooperativa più rappresentativa a livello provinciale, per ciascuno dei settori viticolo, frutticolo, zootecnico e lattiero-caseario;

da tre rappresentanti, designati uno per organizzazione, dalle organizzazioni sindacali agricole maggiormente rappresentative.

Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente dell'amministrazione provinciale.

Il comitato è nominato con deliberazione della giunta provinciale e rimane in carica per la durata della legislatura nella quale è avvenuta la nomina.

Per la validità delle deliberazioni del comitato è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate con voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Nella prima applicazione della presente legge, la giunta provinciale provvede alla nomina del comitato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge medesima.

Ai componenti del comitato sono corrisposti i compensi stabiliti dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4, e successive modificazioni ed integrazioni, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 2 e 9 della legge provinciale 30 settembre 1974, n. 26.

Titolo II

NORME PER LA PRODUZIONE E LA COMMERCIALIZZAZIONE DI MATERIALE VIVAISTICO CERTIFICATO

Art. 5.
Produzione e commercializzazione di materiale vivaistico certificato

Chiunque intenda produrre e commercializzare materiale vivaistico « certificato » deve inviare comunicazione scritta con lettera raccomandata all'osservatorio per le malattie delle piante della provincia di Trento, istituito con legge provinciale 16 agosto 1976, n. 22, come modificata con l'art. 13 della presente legge, allegando copia dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività vi-

vaistica, di cui all'art. 1 della legge 18 giugno 1931, n. 987, e deve impegnarsi ad osservare le norme previste dalla presente legge.

I soggetti di cui al primo comma devono tenere un apposito registro di carico e scarico vidimato dall'osservatorio per le malattie delle piante. Contenuti e modalità di tenuta del registro sono definiti dal regolamento di esecuzione di cui all'art. 10.

Art. 6.

Campi di piante madri

Chiunque intenda produrre e commercializzare materiale vivaistico « certificato » deve approvvigionarsi di portainnesti prodotti in campi di piante madri costituiti con materiale di base fornito o verificato dalla stazione sperimentale agraria forestale di S. Michele all'Adige.

Ciascuna pianta madre nonché i portainnesti acquistati per la produzione di piante certificate devono essere contraddistinti da apposite etichette predisposte in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 10 ed apposte a cura dell'osservatorio per le malattie delle piante.

Le piante madri sono sottoposte a controlli visivi periodici da parte dell'osservatorio per le malattie delle piante, che può far eseguire dal vivaista tutte quelle operazioni colturali che si rendano necessarie per la corretta coltivazione delle piante stesse e può ordinare l'espianto di quelle che risultino affette da malattie non controllabili con i normali metodi di lotta.

Art. 7.

Certificazione delle piante

Il materiale ottenuto nei campi di piante madri di cui all'art. 6, purché innestato con materiale fornito o verificato dalla stazione sperimentale agraria forestale di S. Michele all'Adige, può essere impiegato per la produzione di piante da destinare, previa loro certificazione, alla commercializzazione. Tali piante sono sottoposte ai controlli di cui all'ultimo comma dell'art. 6.

La certificazione di cui al precedente comma è effettuata dall'osservatorio per le malattie delle piante, mediante apposizione su ciascuna pianta di una etichetta predisposta in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 10.

Art. 8.

Autorizzazione all'esercizio dell'attività vivaistica

L'autorizzazione di cui all'art. 1 della legge 18 giugno 1931, n. 987, per la produzione a scopo di vendita o per il commercio di piante o parti di piante destinate alla moltiplicazione o alla coltivazione, è concessa dal capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, sentito l'osservatorio per le malattie delle piante.

L'autorizzazione può essere sospesa temporaneamente o revocata su proposta motivata dell'osservatorio per le malattie delle piante per violazione delle leggi vigenti in materia.

Contro il diniego, la sospensione o la revoca dell'autorizzazione l'interessato può proporre ricorso alla giunta provinciale entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di diniego, di sospensione o revoca.

Chiunque eserciti l'attività vivaistica senza l'autorizzazione prevista dall'art. 1 della legge 18 giugno 1931, n. 987, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 200.000 a L. 2.000.000.

La sanzione pecuniaria di cui al precedente comma è irrogata dal capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, secondo le disposizioni previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Le somme dovute a titolo di sanzione sono versate alla tesoreria della provincia per essere introitate nel bilancio provinciale.

Art. 9.

Denuncia di produzione

I produttori di piante e/o parti di piante di pomacee, drupacee e colture arbustive devono comunicare annualmente entro il mese di maggio all'osservatorio per le malattie delle piante, su apposito modulo, la consistenza di piante divisa per genere, specie e varietà, esistente nei vivai, nonché l'ubicazione e la superficie degli stessi.

In caso di mancata comunicazione per due anni consecutivi, l'autorizzazione di cui all'art. 8 è revocata.

Art. 10.

Regolamento di esecuzione

Le etichette sono predisposte a cura dell'osservatorio per le malattie delle piante con spesa a carico del bilancio della provincia.

La tipologia delle etichette e le modalità di applicazione sono definite da apposito regolamento di esecuzione, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 11.

Ambito di applicazione

Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano alle sementi e alle piante forestali nonché, salvo quanto previsto dall'art. 8, al materiale vivaistico viticolo e alle piante ornamentali.

Titolo III

MODIFICHE DI LEGGI PROVINCIALI

Art. 12.

Ulteriori modificazioni alla legge provinciale concernente la ristrutturazione del consiglio agrario forestale di Trento

Alla legge provinciale 16 agosto 1976, n. 21, come modificata con l'art. 18 della legge provinciale 10 aprile 1980, n. 8, e con l'art. 51 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni:

all'art. 5, primo comma, dopo la lettera *d*) è inserita la seguente lettera:

« *e*) da un rappresentante designato dall'organizzazione agricola più rappresentativa nell'ambito provinciale delle aziende condotte prevalentemente con salariati. »;

all'art. 16, primo comma, è aggiunta la seguente frase: « Tale importo può essere aggiornato con deliberazione della giunta provinciale in rapporto all'andamento del valore della lira italiana nei confronti dell'ECU utilizzata per gli aiuti strutturali previsti dal FEOGA, sezione orientamento. ».

Art. 13.

Modificazioni alla legge provinciale concernente l'istituzione dell'ufficio fitopatologico provinciale

Nella legge provinciale 16 agosto 1976, n. 22, le parole « Ufficio fitopatologico provinciale » sono sostituite con le parole « Osservatorio per le malattie delle piante della provincia di Trento ».

Art. 14.

Ulteriori modificazioni e integrazioni alla legge provinciale concernente: « Provvedimenti per la ristrutturazione e lo sviluppo dell'agricoltura trentina ».

Alla legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39, come modificata con l'art. 50 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, e con l'art. 13 della legge provinciale 25 gennaio 1982, n. 3, sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni ed integrazioni:

1) all'art. 4, il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Potranno tuttavia essere prese in considerazione anche le imprese agricole il cui reddito da lavoro non superi il 120 per cento del reddito comparabile, le cui strutture sono tali da mettere in pericolo la conservazione del reddito al livello comparabile; in tal caso le provvidenze contributive e/o creditizie per l'attuazione dei piani di sviluppo aziendali o interaziendali sono limitate ai due terzi della spesa riconosciuta ammissibile. »;

2) all'art. 6, terzo comma, sono aggiunte le parole « alla quale è apportata una riduzione generale di correzione del 5 per cento »;

3) all'art. 6, il sesto comma è sostituito dal seguente:

« Nel reddito da lavoro agricolo possono essere inclusi l'indennità compensativa di cui all'art. 17 nonché il reddito proveniente dalle risorse forestali dell'azienda. »;

4) all'art. 8, primo comma, sono soppresse le parole « unitamente agli eventuali documenti attestanti i requisiti di cui all'art. 5 »;

5) all'art. 8, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« La giunta provinciale, acquisito il parere di cui al comma precedente e il verbale di verifica e di valutazione del piano di sviluppo redatto dall'assessorato al quale è affidata la materia dell'agricoltura, delibera in ordine all'approvazione del piano stesso. »;

6) all'art. 8, quarto comma, le parole « è concesso » sono sostituite dalle parole « può essere concesso »;

7) all'art. 8, il settimo comma è sostituito dal seguente:

« Le agevolazioni previste per l'attuazione dei piani di sviluppo aziendali o interaziendali sono riferite alla totalità della spesa riconosciuta ammissibile, compresi gli interessi di preammortamento, fino alla concorrenza di un importo per unità lavorativa impiegata nell'azienda non superiore a 72.538 ECU fino ad un massimo di 217.612 ECU per azienda, ivi incluse le eventuali iniziative a carattere turistico o artigianale di cui al precedente art. 7. »;

8) all'art. 8, ottavo comma, dopo le parole « della durata » è aggiunta la parola « massima »;

9) dopo l'art. 8 è aggiunto il seguente:

« Art. 8-*bis* — *Aiuti speciali ai giovani.* — Ai giovani imprenditori agricoli di età inferiore ai quarant'anni, che nel termine di cinque anni dal loro primo insediamento in una azienda agricola presentino un piano di sviluppo aziendale o interaziendale, può essere concesso un contributo in conto capitale non superiore al 10 per cento del volume dell'investimento finanziabile col piano di sviluppo, senza tuttavia superare 7.254 ECU.

Quando due o più imprenditori agricoli, che soddisfino alle condizioni di cui al comma precedente, presentano un piano di sviluppo interaziendale il contributo non può superare 10.881 ECU.

Il contributo è concesso preferibilmente in corrispondenza dell'attuazione dei maggiori investimenti previsti nel piano di sviluppo. »;

10) all'art. 9, il quinto comma è sostituito dal seguente:

« Alla concessione dei premi di orientamento di cui al presente articolo provvede la giunta provinciale. »;

11) all'art. 14, primo comma, le parole « la cessazione dell'erogazione degli aiuti concessi » sono sostituite dalle parole « la revoca dei benefici concessi; in tal caso i beneficiari dovranno restituire alla provincia l'ammontare delle agevolazioni riscosse ed in qualsiasi modo fruite, maggiorate degli interessi legali. »;

12) all'art. 14, dopo il primo comma, sono aggiunti i seguenti:

« Al recupero delle agevolazioni revocate si provvede con le modalità e le procedure previste dall'art. 51 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7.

Le somme restituite o recuperate sono versate alla tesoreria della provincia ed introitate in capitoli dell'entrata del bilancio provinciale. »;

13) all'art. 52, primo comma, dopo le parole « dotare gli imprenditori agricoli » aggiungere le parole « anche non iscritti all'albo di cui al titolo III »;

14) all'art. 52, lettera *d*), sono soppresse le parole « avvalendosi del personale tecnico addetto ai servizi agrari della provincia, nonché della collaborazione dell'Istituto agrario provinciale di S. Michele all'Adige previa intesa con gli organismi interessati »;

15) all'art. 53, il secondo e terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

« Nell'ambito delle indicazioni riportate dal programma pluriennale di attività, l'E.S.A.T. predispone un programma annuale di attività da trasmettere alla giunta provinciale unitamente al bilancio pluriennale ed annuale.

Entro il mese di settembre di ciascun anno l'E.S.A.T. trasmette alla giunta provinciale, per i necessari riferimenti ai fini delle attività di programmazione provinciale, gli elementi e le indicazioni relativi alla formazione dei programmi di attività e dei bilanci annuale e pluriennale.

A esercizio concluso e unitamente al conto consuntivo, l'E.S.A.T. trasmette alla giunta provinciale una relazione illustrativa dei dati finanziari e patrimoniali. In essa sono anche riportati dati e valutazioni sullo stato di attuazione del programma dell'ente e dei singoli progetti, per i quali vengono posti in particolare evidenza i costi sostenuti ed i risultati conseguiti. »;

16) all'art. 56, primo comma, le lettere *a*) e *b*) sono sostituite dalle seguenti:

« *a*) al bilancio pluriennale ed annuale e loro variazioni, nonché al conto consuntivo;

b) al regolamento relativo al funzionamento degli organi e dei servizi dell'ente, all'ordinamento del personale, nonché al regolamento relativo alle funzioni di organismo fondiario sul territorio provinciale; »;

17) l'art. 63 è sostituito dal seguente:

« Con decorrenza dal 1° gennaio 1983 hanno diritto all'iscrizione nelle liste elettorali i soggetti che risultino iscritti all'albo di cui al titolo III della presente legge sei mesi prima della data fissata per le elezioni. Le liste elettorali sono tenute dall'E.S.A.T. »;

18) l'art. 64 è sostituito dal seguente:

« Sono eleggibili tutti gli elettori regolarmente iscritti nelle liste elettorali di cui al precedente articolo. »;

19) all'art. 65, ottavo comma, le parole « due mesi prima » sono sostituite dalle parole « non oltre il sessantesimo giorno precedente quello »;

20) all'art. 65, il nono comma è sostituito dal seguente:

« Alla determinazione dei compensi spettanti ai membri dei seggi e delle commissioni elettorali provvede l'E.S.A.T. nei limiti previsti per le elezioni comunali. »;

21) l'art. 70 è sostituito dal seguente:

« *Bilanci e gestione finanziaria.* — L'E.S.A.T. adotta ogni anno, insieme al bilancio annuale, un bilancio pluriennale di durata corrispondente a quella del programma pluriennale di attività. Il bilancio pluriennale è approvato con il provvedimento di approvazione del bilancio annuale e viene aggiornato ogni anno ricostituendone comunque l'iniziale estensione.

Le previsioni del bilancio annuale sono formulate in termini di competenza ed in termini di cassa, secondo quanto previsto dalla legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, per gli enti pubblici funzionali della provincia, con riferimento alle indicazioni del programma annuale di attività.

Il bilancio annuale di previsione con allegato il bilancio pluriennale deve essere approvato, unitamente ai programmi di attività, entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui esso si riferisce.

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare. Per gli incassi e i versamenti delle entrate accertate e per il pagamento delle spese impegnate entro il 31 dicembre, la chiusura dei conti è protratta al 31 gennaio successivo.

Il conto consuntivo deve essere approvato, per l'esercizio concluso, entro il mese di marzo. »;

22) all'art. 74, il primo comma è sostituito dal seguente:

« La giunta provinciale è autorizzata ad assegnare all'E.S.A.T. una somma per le spese di funzionamento, ivi compresi gli oneri per le elezioni di cui all'art. 65, nonché per l'acquisto di beni mobili strumentali, sulla base del bilancio preventivo e sue variazioni regolarmente approvati ai sensi dell'art. 68. »;

23) all'art. 82, il terzo comma è integrato con la seguente frase e il successivo comma: « In caso di accoglimento della domanda, i C.A.C. accertano se il richiedente opera in una impresa agricola familiare diretto-coltivatrice.

Ai fini di cui al precedente comma, per impresa agricola familiare diretto-coltivatrice si intende quella il cui fabbisogno normale di lavoro è fornito per almeno il 50 per cento direttamente e abitualmente dai componenti il nucleo familiare. Nel caso di cooperative o altre forme associative, il fabbisogno di lavoro deve essere fornito per almeno il 50 per cento direttamente e abitualmente dai soci e dai componenti i loro nuclei familiari. »;

24) all'art. 82, dopo il nono comma, sono aggiunti i seguenti:

« Le iscrizioni, le variazioni e le cancellazioni dall'albo sono disposte dal direttore dell'E.S.A.T. previo controllo di legalità formale sulle deliberazioni del C.A.C.; in caso di esito negativo del controllo, le deliberazioni sono rimesse al C.A.C. competente per l'adozione di nuove deliberazioni o, qualora possibile, per la loro regolarizzazione.

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 63 e 64, le nuove iscrizioni, le variazioni e cancellazioni dall'albo decorrono dalla data di ricezione da parte dell'E.S.A.T. delle relative deliberazioni o regolarizzazioni adottate dai C.A.C.

Le variazioni di iscrizione all'albo conseguenti all'età, ai sensi del primo comma dell'art. 77, e le cancellazioni per morte sono disposte d'ufficio dal direttore dell'E.S.A.T. »;

25) all'art. 83, il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Per la validità delle deliberazioni della commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate con voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. »;

26) all'art. 84, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Fatte salve le disposizioni previste nei precedenti articoli, le provvidenze previste dalla presente legge per il miglioramento e il potenziamento delle imprese agricole possono essere concesse solo agli iscritti all'albo di cui all'art. 76. »;

27) all'art. 84, ultimo comma, la parola « trimestrale » è sostituita dalla parola « mensile ».

Art. 15.

Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge provinciale concernente « Interventi organici in materia di agricoltura »

Alla legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, come modificata con l'art. 10 della legge provinciale 25 gennaio 1982, n. 3, sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni ed integrazioni:

1) all'art. 3, primo comma, la parola « intervento » è sostituita dalla parola « iniziativa » e sono soppresse le parole « e le opere »;

2) all'art. 5, quarto comma, dopo le parole « potenziamento delle imprese agricole » sono inserite le parole « fatta eccezione per le opere di carattere infrastrutturale »;

3) all'art. 6, secondo comma, sono aggiunte le parole « fatte salve le agevolazioni concesse a seguito di domande presentate entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione del piano di sviluppo. »;

4) all'art. 8, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

« Salva autorizzazione della giunta provinciale da accordarsi in presenza di eventi particolari ed imprevisti, il concorso nel pagamento degli interessi cessa nel caso si dia luogo all'estinzione anticipata del mutuo prima che sia trascorso il periodo di cui al primo comma dell'art. 7. »;

5) all'art. 13, secondo comma, le parole « 10 per cento della spesa complessiva » sono sostituite dalle parole « rispettivamente il 20 per cento della spesa complessiva ammessa fino ad un importo di L. 250.000.000 e il 10 per cento della spesa complessiva ammessa per importi superiori »;

6) all'art. 14, primo comma, dopo le parole « ed attrezzature agricole » sono inserite le parole « le arnie nonché l'impianto di colture ortofrutticole »;

7) all'art. 19, lettera *a*), dopo le parole « e 43 » sono aggiunte le parole « limitatamente ai territori con eccezionali svantaggi pedoclimatici e orografici a carattere permanente, che saranno individuati e delimitati con il piano di cui all'art. 4, »;

8) all'art. 26, dopo le parole « residenti nelle zone sfavorite » sono inserite le parole « con priorità ai territori delimitati ai sensi dell'art. 19, lettera *d*) »;

9) all'art. 32, il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Nel caso di costruzione di nuovi ricoveri per il bestiame o di ampliamento di quelli già esistenti, quando l'iniziativa sia al servizio di imprese singole, la struttura zootecnica non può superare le 40 U.B.A. (unità bestiame adulto). »;

10) all'art. 33, prima dell'ultimo comma è inserito il seguente:

« Al fine di rendere la provincia indenne da leucosi bovina enzootica, ai proprietari di bovini non adibiti alla produzione di carne affetti da linfosarcoma riferibile a tale malattia o che comunque all'esame sierologico effettuato secondo le nuove tecniche della direttiva 80/1102/CEE siano risultati positivi, può essere concessa una indennità fino alla misura massima del 70 per cento del valore ammesso qualora ne facciano domanda entro trenta giorni dal loro abbattimento. L'indennità non è cumulabile con i benefici di cui al precedente comma. »;

11) all'art. 38, terzo comma, nel terzo trattino le parole « associazioni fra allevatori » sono sostituite dalle parole « allevatori preferibilmente associati »;

12) all'art. 40, dopo il quarto comma, è aggiunto il seguente:

« I benefici di cui al precedente comma possono essere erogati in via anticipata fino alla misura massima del 50 per cento. »;

13) all'art. 42, dopo l'ultimo comma, è aggiunto il seguente:

« In alternativa ai benefici di cui alla lettera *b*), n. 3), dell'art. 41, possono essere concessi ai soggetti indicati ai numeri 5) e 6) dell'art. 2, contributi fino alla misura massima del 70 per cento dell'ammontare degli interessi passivi su prestiti contratti con le modalità previste dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, per la corresponsione ai soci di anticipazioni in caso di utilizzazione, trasformazione e vendita collettiva dei loro prodotti. »;

14) all'art. 44, al quarto comma è aggiunta la seguente frase: « Nel caso di cooperative, il lavoro deve essere fornito per almeno il 50% direttamente ed abitualmente dai soci e dai componenti i rispettivi nuclei familiari. »;

15) all'art. 44, quinto comma, le parole « qualora i terreni posseduti » sono sostituite dalle parole « relativamente ai terreni che assieme a quelli preposseduti »;

16) all'art. 44, al sesto comma è aggiunta la seguente frase: « Nel caso di cooperative il predetto limite è riferito ai soci qualora fra gli stessi non esista vincolo di matrimonio oppure vincolo di parentela di primo grado o di affinità di primo grado. »;

17) all'art. 44, prima dell'ultimo comma è inserito il seguente:

« Nel caso di compravendita o di permuta di un fondo, soggetto ai sensi del precedente comma a vincolo di indivisibilità, con un altro fondo agricolo di capacità produttive almeno corrispondenti, il predetto vincolo può essere trasferito sul nuovo fondo previo parere dell'assessorato cui è affidata la materia dell'agricoltura. »;

18) all'art. 45, dopo l'ultimo comma, sono aggiunti i seguenti:

« I comprensori che risultassero ammissibili ai benefici del presente articolo possono usufruire dell'anticipo nella misura di cui al numero 1), primo comma, dell'art. 15 e degli acconti, ivi previsti.

Il termine di presentazione delle domande di cui al primo comma dell'art. 10 non si applica per le iniziative previste dal presente articolo. »;

19) all'art. 46, primo comma, le parole « 25 maggio 1970, n. 364 » sono sostituite dalle parole « 15 ottobre 1981, n. 590 »;

20) all'art. 46, secondo comma, le parole « da assumersi a conclusione dell'annata agraria e comunque non oltre il 30 novembre di ogni anno » sono sostituite dalle parole « da assumersi di norma a conclusione dell'annata agraria e comunque non oltre il 30 novembre di ogni anno, salvo il caso di eventi calamitosi a carattere non stagionale »;

21) all'art. 46, il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Il provvedimento di cui al comma precedente costituisce anche proposta al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'emanazione dei decreti di sua competenza, ai sensi della legge 15 ottobre 1981, n. 590. »;

22) all'art. 47, il primo comma è sostituito dai seguenti:

« Le provvidenze di cui agli articoli 1 e 9 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, possono essere accordate dalla giunta provinciale anche prima dell'emanazione da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste dei decreti di sua competenza, ai sensi della legge 15 ottobre 1981, n. 590.

A favore delle cooperative ed associazioni agrarie comunque denominate, che gestiscono impianti di conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli, che per effetto degli eventi calamitosi abbiano avuto una riduzione dei conferimenti di prodotto commerciale di oltre il 40 per cento, può essere concesso un concorso nel pagamento degli interessi su prestiti di durata quinquennale per la provvista di capitali di esercizio. Il tasso a carico dei richiedenti è quello fissato per gli interventi di cui all'art. 1, secondo comma, lettera *c*), della legge 15 ottobre 1981, n. 590.

I benefici di cui al comma precedente possono essere concessi anche per gli eventi calamitosi verificatisi a decorrere dal 1981. Sono fatte salve le domande presentate nei termini di cui all'art. 12 della legge provinciale 25 gennaio 1982, n. 3. »;

23) all'art. 48, il primo comma è sostituito dai seguenti:

« Allo scopo di diminuire i danni provocati dalle avversità atmosferiche, con particolare riguardo alle grandinate, mediante l'attuazione della difesa attiva, ancorché a carattere sperimentale, e passiva delle produzioni agricole intensive o pregiate, ai consorzi di produttori agricoli, di cui all'art. 10 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, può essere concesso un contributo a copertura della spesa complessiva sostenuta per la gestione della cassa sociale, dedotto il concorso dello Stato e il contributo dei consorziati fissato nella misura minima del 2 per cento del valore della produzione annua denunciata.

Il contributo di cui al comma precedente è erogato con le modalità previste per il concorso dello Stato e può essere concesso anche per la gestione della cassa sociale nell'anno 1982.

Per le medesime finalità di cui al primo comma, ai soggetti di cui all'art. 2, ai consorzi di cui all'art. 10 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, nonché ai consorzi di difesa contro la grandine costituiti ai sensi della legge regionale 17 marzo 1964, n. 16, e successive modificazioni ed integrazioni, può essere concesso un concorso nel pagamento degli interessi su mutui di durata massima decennale o, in alternativa, un contributo in conto capitale per l'acquisto e l'installazione di impianti fissi di reti antigrandine o di altri mezzi tecnici ritenuti idonei.»;

24) all'art. 53, dopo l'ultimo comma, è aggiunto il seguente:

«A garanzia dei mutui agevolati previsti dal presente articolo, la provincia è autorizzata a prestare fidejussione con le modalità e nei limiti di cui all'art. 9.»;

25) all'art. 55, dopo il settimo comma è aggiunto il seguente:

«I contributi in conto capitale o i contributi annui costanti, relativi ad iniziative per le quali la giunta provinciale ha deliberato l'avvio delle procedure di concessione entro il 31 dicembre 1981 ai sensi delle leggi di cui al primo e secondo comma, sono concessi nel rispetto delle procedure previste dalle leggi medesime e nelle misure recate dalla presente legge.»;

26) all'art. 55, prima dell'ultimo comma è inserito il seguente:

«Agli effetti dei benefici provinciali, l'estinzione anticipata dei mutui agevolati contratti a termine delle leggi provinciali di cui al primo e secondo comma del presente articolo può essere effettuata nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 7 e 8.».

Art. 16.

Ulteriori modificazioni alla legge provinciale concernente «Provvedimenti per promuovere e potenziare gli impianti delle cooperative agricole e le opere di miglioramento fondiario».

All'art. 1, ultimo comma, della legge provinciale 15 dicembre 1972, n. 28, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole «il cui costo non superi L. 100.000.000» sono sostituite dalle parole «il cui costo non superi L. 200.000.000.».

Titolo IV
NORME FINALI E FINANZIARIE

Art. 17.

Interventi per l'azienda agraria di S. Michele all'Adige

In luogo degli interventi disposti direttamente dalla provincia in favore dell'azienda agraria gestita nell'interesse della provincia medesima dal consorzio di cui al regio decreto 29 luglio 1926, n. 1415, la giunta provinciale può autorizzare il predetto consorzio a provvedere direttamente all'effettuazione degli interventi per i miglioramenti infrastrutturali e di riordino fondiario, per le strutture zootecniche, per il rinnovo, la sostituzione o la trasformazione delle produzioni viticole e frutticole, per l'acquisto di macchine ed attrezzature necessarie per l'attività agricola e per la trasformazione dei prodotti. In tal caso la giunta provinciale provvede all'assegnazione al consorzio dei finanziamenti necessari sulla base delle esigenze connesse alla situazione economico-finanziaria dell'azienda agraria medesima evidenziata in apposita relazione.

Art. 18.

Norme transitorie

Per gli imprenditori agricoli iscritti all'albo di cui al titolo III della legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39, alla data di entrata in vigore della presente legge, i C.A.C., entro sei mesi dalla medesima data, provvedono d'ufficio all'accertamento di cui al terzo comma dell'art. 82 della medesima legge provinciale n. 39/1976, come modificato con la presente legge.

Nella prima applicazione dell'art. 35, primo comma, della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, possono essere ammessi alle relative agevolazioni anche gli allevatori non iscritti all'albo degli imprenditori agricoli di cui al titolo III della legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39, e successive modificazioni. Sono fatte salve le domande presentate entro il 30 giugno 1982.

Art. 19.

Aiuti speciali ai giovani: rinvio dell'autorizzazione di spesa

Per la concessione dei contributi di cui all'art. 8-*bis* della legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39, e successive modificazioni, introdotto con l'art. 14 della presente legge, si provvederà con successiva legge autorizzativa di spesa.

Art. 20.

Copertura degli oneri

Alla copertura del maggiore onere di L. 2.000.000 derivante dall'applicazione dell'art. 4 e del primo comma dell'art. 10 della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1982, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 84170 dello stato di previsione della spesa - tabella *B* - per il medesimo esecizio finanziario, in relazione alla voce «servizi generali» indicata nell'allegato n. 4 di cui all'art. 9 della legge provinciale 30 gennaio 1982, n. 4.

All'onere valutato nell'importo di L. 2.500.000 derivante dall'applicazione dell'art. 4 e del primo comma dell'art. 10 della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1983, si farà fronte mediante l'utilizzo, per pari importo, di una quota delle disponibilità derivanti dalle previsioni di spesa iscritte nel settore funzionale «organizzazione», programma «amministrazione generale», area di attività «servizi generali» del bilancio pluriennale 1982-1984 di cui all'art. 14 della legge provinciale 30 gennaio 1982, n. 4.

Per gli esercizi successivi si provvederà secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della provincia.

Art. 21.

Variazioni di bilancio

Nello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1982, sono introdotte le seguenti variazioni:

	Competenza	Cassa
In diminuzione:		
Cap. 84170. — Fondo destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso - Spese correnti	L. 2.000.000	L. 2.000.000
In aumento:		
Cap. 12300. — Competenze a membri di consigli, comitati, commissioni, indennità, compensi e rimborso spese anche al personale di altre amministrazioni e ad estranei per studi, servizi e prestazioni resi nell'interesse della provincia . .	L. 1.000.000	L. 1.000.000
Cap. 12320. — Spese varie d'ufficio	L. 1.000.000	L. 1.000.000
Totale variazioni in aumento . .	L. 2.000.000	L. 2.000.000

Nello stato di previsione delle spese del bilancio pluriennale 1982-84 di cui all'art. 14 della legge provinciale 30 gennaio 1982, n. 4, le somme di cui al precedente art. 20 sono portate in diminuzione delle «spese per leggi in programma» ed in aumento delle «spese per leggi operanti» nel settore funzionale, programma ed area di attività indicati nel secondo comma dello stesso art. 20.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 27 dicembre 1982

MENGONI

Visto, Il commissario del Governo per la provincia: G. DE PRETIS

(*Omissis*).

(557)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100830870)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r, - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 81.000
	semestrale	L. 45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 113.000
	semestrale	L. 62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*	
	annuale	L. 108.000
	semestrale	L. 60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*	
	annuale	L. 186.000
	semestrale	L. 104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario « Bollettino delle estrazioni »

Abbonamento annuale	L. 37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario « Conto riassuntivo del Tesoro »

Abbonamento annuale	L. 20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 2.000

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 73.000
Abbonamento semestrale	L. 40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: (06) 85082221 - 85082149.